DE IUSTITIA

Rivista scientifica Dicembre 2025

DIRITTO CIVILE ISSN 2974-7562

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA: FUNZIONE, DISCIPLINA, PROBLEMATICHE *

di **Massimo FERRARI****

ABSTRACT

Il contributo analizza in modo sistematico la composizione negoziata della crisi d'impresa, mettendone in luce funzione, struttura normativa e principali criticità applicative. La composizione negoziata si configura come un percorso volontario, privatistico e tendenzialmente degiurisdizionalizzato, finalizzato al risanamento dell'impresa in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di crisi o anche di insolvenza, purché sussistano concrete prospettive di recupero. L'analisi evidenzia come la composizione negoziata non costituisca una procedura concorsuale in senso proprio, ma un iter flessibile scandito dalle fasi di accesso, svolgimento delle trattative e conclusione, nel quale il legislatore disciplina essenzialmente il punto di avvio e i possibili esiti, lasciando ampio spazio all'autonomia negoziale delle parti. Centrale è il ruolo dell'esperto indipendente, figura terza e imparziale, chiamata ad agevolare le trattative senza poteri autoritativi, ma al tempo stesso investita di rilevanti doveri di vigilanza sulla correttezza del processo negoziale, sulla trasparenza informativa e sulla effettiva perseguibilità del risanamento. Il lavoro si sofferma sui requisiti di accesso all'istituto, sul funzionamento della piattaforma telematica nazionale, sui doveri delle parti – con particolare attenzione agli obblighi gravanti su banche e intermediari finanziari – e sul delicato equilibrio tra autonomia privata e interventi giudiziali limitati, rappresentati dalle c.d. "parentesi giurisdizionali" relative alle misure protettive, cautelari e alle autorizzazioni del tribunale. Ampio spazio è dedicato alle misure di protezione del patrimonio, alla gestione dell'impresa in pendenza delle trattative e al regime di esenzione e conservazione degli effetti degli atti compiuti durante la composizione negoziata. In conclusione, il contributo ricostruisce i possibili esiti del percorso, evidenziando come la composizione negoziata assuma una funzione eminentemente preventiva e preparatoria rispetto agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, pur presentando profili interpretativi e applicativi ancora oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

SOMMARIO

1. Introduzione 1
2. Gli elementi caratterizzanti dell'istituto 4
3. Gli "strumenti" operativi 5
4. Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto; doveri delle parti 6
5. Accesso alla CNC e suo funzionamento 9
6. Misure protettive e cautelari. Sospensione degli obblighi conseguenti a riduzioni del capitale per perdite 12
7. Gestione dell'impresa in pendenza di cnc e regime di esenzione per alcuni atti 21
8. Conclusioni delle trattative e possibili esiti della cnc 23
8.1. L'accordo con il fisco 24
9. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio 25
9.1. Prima fase 28
9.2. Seconda fase 30
9.3. Liquidazione del patrimonio-adempimento del concordato fase 32
9.4. Misure cautelari protettive 32
9.5. Revoca e risoluzione del concordato semplificato 33
10. Il gruppo di imprese e la cnc 34
11. Imprese sotto soglia 34
12. Le misure premiali 36
13. Limiti di accesso alla composizione negoziata 36
14. La CNC in numeri 37

1. INTRODUZIONE

Alla Composizione negoziata della crisi d'impresa (in appresso CNC) è dedicato il Titolo II

del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (in appresso CCII)[1].

La CNC è una *possibilità*, offerta all'imprenditore, sia commerciale che agricolo, di tentare il risanamento dell'impresa in difficoltà economico-finanziaria, agendo in un quadro eminentemente privatistico e volontario al fine di individuare soluzioni concordate con le sue controparti.

Più che una procedura analiticamente disciplinata è un percorso in tre tempi - accesso, trattative, conclusioni - del quale il legislatore regolamenta il punto di partenza e gli esiti, ma i cui contenuti prendono corpo in dipendenza di trattative rimesse alla libera volontà delle parti interessate, le quali sono tenute esclusivamente al rispetto di determinati vincoli comportamentali.

La CNC è una strada praticabile dall'imprenditore che si trovi già in stato di crisi o di insolvenza, oppure, in via preventiva, quando si trovi "*anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza*"[2], purchè siano ravvisabili concrete prospettive di risanamento dell'impresa.

Tale prospettiva di una "ragionevole possibilità di risanamento dell'impresa" costituisce elemento qualificante ed insopprimibile dell'istituto e funge da scrimine con le altre procedure disciplinate dal CCII.

La CNC prevede l'assoluta preponderanza della componente negoziale e l'assenza del giudice, il cui intervento, da richiedere secondo le regole di competenza generali definite nell'art. 27, è limitato ad alcune situazioni eventuali e non strutturali, che la stessa relazione al Terzo Correttivo definisce "parentesi giurisdizionali", quali la concessione, ove richieste, di misure protettive e cautelari e di alcune specifiche autorizzazioni, ovvero le verifiche di conformità al disposto normativo dell'eventuale accordo transattivo con le agenzie fiscali ove proposto. In particolare, neppure in fase iniziale si colloca un vaglio, del giudice o di altra autorità, circa la sussistenza di requisiti di accesso alla CNC. Come già accennato, lo stesso legislatore del codice della crisi ne sancisce -implicitamente- la diversità rispetto agli istituti concorsuali quando all'art. 2, c. 1, lett. *m-bis)* definisce "*strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*": le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale o controllata, volti al risanamento dell'impresa con modalità che prevedano interventi sulla struttura industriale e/o economico-finanziaria e/o sulla composizione del capitale della medesima, "*oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi*"[3].

---

* Nota per il lettore: tutti gli articoli di legge menzionati nel presente scritto, ove non diversamente indicato, sono riferiti al Codice della Crisi d'Impresa di cui al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019.

** già responsabile Ufficio Legale Intesa Sanpaolo - cultore della materia di Crisi d'impresa.

[1] La CNC, o per meglio dire la Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d'Impresa è stata originariamente introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, riguardante "*Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*", convertito, con modifiche, con Legge del 21 0ttobre 2021, n. 147. Il D.L., nella sua veste definitiva, dedicava alla CNC gli articoli da 2 a 19, commi 1-2-3 e l'art. 23, comma 2. La disciplina originaria, in forza di espresso rinvio contenuto nell'art. 3, c. 2 del D.L. n. 118/2021, è stata completata dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia, emanato il 28 settembre 2021, che ha svolto funzioni di specificazione tecnica del procedimento e di attuazione della norma di legge, fornendo le linee guida operative ai soggetti interessati, nonché, sempre prevalentemente per aspetti tecnico-attuativi, dagli art. dal 30 ter al 30 sexies del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riguardante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modifiche, con Legge del 29 dicembre 2021, n. 233. Il Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83 ("*Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 -direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza-.*") ha "trasportato" la disciplina della CNC nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, abrogando conseguentemente gli articoli del D.L. n. 118/2021 ad essa relativi e gli articoli da 30-ter a 30 sexsies del D.L. n. 152/2021. Attualmente l'istituto in esame risulta pertanto regolamentato dal Titolo II del CCII.

[2] Art. 12, comma 1.

[3] La "diversità" della CNC rispetto agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed alle procedure di insolvenza (le procedure concorsuali), non ha valenza puramente teorica o classificatoria, ma comporta significative conseguenze giuridiche sul piano pratico. A tal riguardo la Corte di Appello

Come è stato correttamente osservato "la composizione negoziata non è una procedura [concorsuale] ma ha natura negoziale, extragiudiziale"[4] ed è rimessa alla libera determinazione delle parti. Essa peraltro svolge, anche formalmente, una funzione preventiva rispetto agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Assume un ruolo centrale nel procedimento di CNC l'*esperto*, figura professionale terza ed indipendente, particolarmente versata in materia di crisi d'impresa, ristrutturazioni e risanamento aziendale[5], di cui all'art. 2, c. 1 lett. *o-bis)*. L'*esperto* è scelto da appositi elenchi istituiti presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano; è figura distinta da quella del *professionista indipendente*, oggetto di definizione alla lett. *o)* del medesimo articolo, chiamato a svolgere il ruolo di attestatore nell'ambito degli *strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*. La volontà di tenere distinte le due figure, che pur condividono la gran parte delle caratteristiche di indipendenza indicate dalla legge, è rimarcata dall'art. 16, c. 2, laddove espressamene si dice che l'*esperto* "*non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'art. 2, c. 1, lettera o)*". Resta pertanto esclusa la sua responsabilità per le dichiarazioni e i dati forniti dall'imprenditore, ancorchè, come vedremo meglio *infra*, sia tenuto a verificare "*la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore*".

L'*esperto* non determina né condiziona le scelte dell'imprenditore e delle altre parti con cui questi interloquisce; egli è terzo rispetto a tutte le parti, e non svolge un ruolo di assistenza o sostituzione delle stesse "*nell'esercizio dell'autonomia privata, ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi*" "*Nello svolgimento delle trattative l'esperto opera in modo professionale, imparziale e indipendente*"[6]. Egli non dispone di poteri autoritativi, neppure per quanto riguarda l'acquisizione di dati/informazioni.

---

di Firenze, con sentenza n. 573/2023, pubblicata il 21 marzo 2023 (in Diritto della Crisi, https://www.dirittodellacrisi.it/file/EGAlyvW6TYGovfDy0nwLankkK4G8KVcI7BjHqkMY.pdf/App%20Firenze_redatto.pdf), confermando le valutazioni già eseguite dal tribunale di Arezzo, ha respinto il reclamo proposto dalla società X avverso la sentenza con la quale era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale in capo alla reclamante stessa che, in pendenza di istanza di liquidazione giudiziale presentata dal pubblico ministero, aveva proposto la CNC, presentando richiesta di nomina dell'esperto. La corte fiorentina ha ritenuto non applicabile alla CNC l'art. 7, c. 2 del CCII, che assegna priorità alle domande afferenti alla regolazione della crisi e dell'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (o dalla liquidazione controllata), in quanto "*la pregiudizialità di trattazione. rispetto alle domande funzionali all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, trova applicazione solo per gli strumenti di regolazione della crisi, qualificabili come procedure concorsuali (e tale non è la composizione negoziata della crisi) e introdotti da una domanda del debitore, ex art. 37, c. 1 CCII da trattare nell'ambito del procedimento unitario*". Analogamente, il Trib. di Milano (decreto del 28 marzo 2024, in Diritto della Crisi, https://www.dirittodellacrisi.it/file/q3tuTSbxePmHwyobzbnRrQEZamQ0kbP8bataAgcJ.pdf/trib%20Milano%20decreto_redatto.pdf), ha escluso l'applicabilità dell'art. 6, per quanto lo stesso stabilisce la prededucibilità dei "*crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa*", a crediti sorti in occasione di un tentativo di CNC sfociato poi in liquidazione giudiziale. Al riguardo il tribunale ha asserito: "*Per opinione unanime della dottrina e della giurisprudenza, la composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma un percorso di natura essenzialmente privatistica..... Consapevole delle intrinseche differenze esistenti tra una procedura concorsuale e la composizione negoziata, sia in dottrina che in giurisprudenza, normalmente si utilizza il termine "procedura" per indicare, in generale, gli strumenti di regolazione della crisi e "percorso" per la composizione negoziata. In linea di principio, quindi, nel corso della composizione negoziata non maturano, né possono maturare crediti prededucibili*", salve alcune eccezioni espressamente previste da specifiche norme.

[4] Si veda V. ZANICHELLI, *Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2022*, in www.dirittodellacrisi.it. Cfr. altresì Trib. di Brindisi, ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione del 3 dicembre 2024 (rinvio dichiarato tuttavia inammissibile, per difetto dei requisiti, con decreto della Prima Presidente in data 2 aprile 2025, https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/RG_8794_ 2025_Decreto_PP_noindex.pdf), per il quale anche in giurisprudenza appare consolidata "*l'opinione secondo cui la CNC non può definirsi una procedura concorsuale (Trib. Milano 16 settembre 2022), ma un percorso, di natura volontaria (Trib. Pescara 9 maggio 2022), finalizzato al risanamento della crisi dell'impresa attraverso trattative fra il debitore e i creditori, alla presenza di un terzo, l'esperto, che agevola le stesse e facilita la conclusione di un accordo (Trib. Firenze 6 giugno 2022)*".

[5] I criteri di individuazione, selezione e formazione dell'*esperto* sono dettagliatamente disciplinati nell'art. 13 e nei Decreti Dirigenziali del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021 e 21 marzo 2023

[6] Cfr. paragrafo 8 della Sez. III dell'allegato al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021 e paragrafi 8.2 e 8.3 della Sez. III del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia 21 marzo 2023.

 ISSN 2974-7562

L'*esperto* è altresì il vigile custode dell'effettivo perseguimento e del corretto equilibrio delle finalità che la legge assegna alla CNC, ossia le concrete prospettive di risanamento dell'impresa, la conservazione -nella misura possibile- dei posti di lavoro, la salvaguardia degli interessi dei creditori, *in primis*, e delle altre parti interessate, il rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte di tutti i protagonisti, l'osservanza di tempi stringati per l'espletamento delle trattative.

L'*esperto* rappresenta il cardine della CNC: l'accettazione dell'incarico da parte sua ne costituisce il momento iniziale, la relazione circa gli esiti delle trattative ovvero l'anticipata richiesta di archiviazione per mancanza *ab origine* o il venir meno *in itinere* delle concrete prospettive di risanamento e/o di accordo, ne costituiscono il momento finale.

2. GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ISTITUTO

La previsione dell'istituto in esame è contenuta nell'art. 12 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa). Il primo comma espressamente recita: "*L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa*". Pertanto, l'accesso alla CNC presuppone un'espressa richiesta, formulata dall'imprenditore in difficoltà, di nomina di un *esperto* indipendente che, come visto, non va rivolta ad un giudice, bensì al segretario generale della camera di commercio.

Il secondo comma spiega che "*L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro*".

Ecco qui sottolineate le principali caratteristiche del "come funzioni" la CNC: volontarietà e degiurisdizionalizzazione del procedimento, ruolo preponderante svolto dall'*esperto* nell'agevolare le trattative finalizzate al risanamento dell'impresa, prestando altresì particolare attenzione alla salvaguardia, nei limiti del possibile, dei posti di lavoro.

Ma cosa deve intendersi per "risanamento dell'Impresa"? Sicuramente, ma non esclusivamente, la continuazione dell'attività da parte dell'imprenditore. Non a caso la norma stessa prevede che detto risanamento - *rectius* superamento delle condizioni (squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, crisi, insolvenza) che possono determinare il ricorso dell'imprenditore alla CNC - possa avvenire anche mediante il trasferimento a terzi dell'intera azienda (e conseguente cessazione dell'attività imprenditoriale da parte del ricorrente).

A parere di chi scrive, la lettera della legge consente di ritenere che il "risanamento dell'impresa" sia cosa diversa e scissa dal risanamento o continuazione dell'azienda: un concetto più ampio nel quale rientrano certamente e prioritariamente la prosecuzione, diretta o indiretta, dell'attività aziendale[7], che tuttavia non ne costituisce elemento imprescindibile.

Ulteriore supporto testuale a tale tesi è rinvenibile nell'art. 23, c. 1 lett. a), che trattando di una delle possibili conclusioni della CNC configura, con l'utilizzo dell'avverbio "se", la continuità aziendale come elemento meramente eventuale del contratto ivi disciplinato. Inoltre, anche avuto riguardo alla finalità della salvaguardia dei posti di lavoro, di cui all'art. 12 c. 2, di per se coerente con la continuità aziendale, l'espressione "nei limiti del possibile" ne rende eventuale, e pertanto non necessaria, l'attuazione.

[7] La preferenza del legislatore per tali soluzioni risulta evidente, ancorchè, tuttavia, sia osteggiata la "continuità aziendale che distrugge risorse" danneggiando così le ragioni dei creditori (v. in particolare il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, cit.).

Si può pertanto legittimamente ritenere che il risanamento dell'impresa al quale è necessariamente finalizzata la CNC possa, astrattamente, essere perseguito anche mediante un accordo, con creditori e altre parti interessate, che, in luogo della continuità diretta o indiretta dell'impresa, preveda la liquidazione volontaria del patrimonio -ove ritenuta migliorativa rispetto ad una liquidazione giudiziale- per procedere al pagamento, eventualmente dilazionato e/o a stralcio parziale, dei debiti, ristabilendo in tal modo l'equilibrio fra attività e passività facenti capo all'imprenditore, ossia risanando l'impresa. Ciò risulta di particolare evidenza in specifici casi concreti, in cui il principale oggetto dell'attività aziendale sia la vendita dei cespiti in magazzino, ad esempio una società immobiliare con patrimonio definito che debba, funzionalmente, liquidare il portafoglio di immobili.

In estrema sintesi, un piano di natura liquidatoria, che non preveda pertanto continuità aziendale (diretta o indiretta), non potrebbe essere, di per sé, ritenuto un impedimento per l'accesso alla CNC. È opportuno tuttavia segnalare che, ad oggi, sulla specifica questione si rinvengono, in giurisprudenza, opinioni contrastanti[8].

3. GLI "STRUMENTI" OPERATIVI

La volontà del legislatore è di mettere a disposizione degli imprenditori in difficoltà uno

[8] Sul punto attualmente esistono due diversi indirizzi giurisprudenziali delle corti di merito, formatisi nell'ambito di richieste -rivolte al tribunale- di concessione delle misure di protezione.
Un primo indirizzo, che annovera alcune decisioni più risalenti emanate allorquando la CNC era ancora disciplinata dal D. L. 118/2021 (Trib. Bergamo del 15 febbraio 2022 e Trib. Ferrara del 21 marzo 2022) ed altre successive (Trib. Livorno dell'8 febbraio 2023, Trib. Torre Annunziata del 24 gennaio 2024, Trib. Pavia dell'8 luglio 2024, Trib. Santa Maria Capua Vetere del 10 gennaio 2025, Trib. Verona 10 marzo 2025) nega la compatibilità della CNC con un piano esclusivamente liquidatorio, ritenendo che il risanamento richiesto dalla legge presupponga necessariamente una continuità aziendale, diretta o indiretta. In tale filone si colloca, altresì, un recente ed articolato provvedimento del tribunale di Bologna (Trib. Bologna, 30 aprile 2025, https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/33064.pdf) che richiamando argomenti testuali evidenzia fra l'atro, in particolare e con ruolo qualificante, come "*nel definire gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la lett. m-bis) dell'art. 1* [*rectius*: 2] *CCI ha esplicitato che essi ricomprendono, da un lato, «le misure, gli accordi e le procedure ... volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale» e, dall'altro, quelli «volti alla liquidazione del patrimonio», rendendo evidente la differenza tra «risanamento dell'impresa» e «liquidazione del patrimonio»*". L'argomentazione tuttavia non appare pertinente, in quanto la norma, e la distinzione che se ne ricava, è testualmente e specificamente (nonchè coerentemente) riferita e circoscritta agli "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza", fra i quali invece la CNC non è annoverabile per indicazione espressa del legislatore stesso. Di conseguenza la distinzione delineata nella norma non è applicabile, ancorchè in via generale, alla CNC.
Un secondo indirizzo giurisprudenziale (Trib. Milano del 23 maggio 2024, Trib. Perugia del 15 luglio 2024, Trib. Mantova del 4 dicembre 2024) ritiene invece possibile il ricorso alla CNC anche sulla base di un piano liquidatorio, che non assicura sostanzialmente una continuità aziendale diretta o indiretta, in quanto "*nell'espressione, di per sé generica, «ragionevole perseguibilità della risanamento dell'impresa» di cui all'art. 2 D.L. 118/2021 (ora art. 12 CCII)* [deve], *a seconda dei casi e, in particolare della gravità della crisi dell'istante, ricomprendersi tanto il risanamento dell'impresa tramite una sua prosecuzione (totale o parziale) della sua attività in continuità diretta o indiretta, quanto il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa tramite la soddisfazione dei creditori anche con i proventi della liquidazione dell'attività*". Conseguentemente "*lo stato di liquidazione di un'impresa che chiede di accedere alla CNC o la predisposizione di un piano liquidatorio (anziché di continuità diretta o indiretta) da parte dell'impresa istante (in liquidazione o meno) non dovrebbero essere di per sé tali da impedire l'accesso alla CNC....)*" (così Trib. Perugia, cit.). Deve in ogni caso prevalere la possibilità di condurre serie trattative con i creditori, a prescindere dall'oggetto del piano (così Trib. Milano, cit.). In buona sostanza la CNC deve perseguire una soddisfazione migliore della alternativa liquidatoria e pertanto un risanamento "oggettivo", il che, di per sé risulta astrattamente compatibile anche con un piano di natura sostanzialmente liquidatoria ovvero con lo status di liquidazione (così Trib. Mantova, cit.).
Ad ulteriore supporto di questo secondo indirizzo interpretativo si può osservare che la tesi per così dire rigoristica, di cui al primo indirizzo, non spiegherebbe come, fra gli esiti possibili della CNC, la legge indichi anche strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di natura liquidatoria, quale ad esempio il concordato semplificato. Né, ex adverso, appare condivisibile la tesi sostenuta da Trib. Bologna (cit.) per il quale, indirettamente, la sequenza CNC liquidatoria-concordato semplificato consentirebbe di fatto "*di eludere il chiaro dato normativo che impone all'imprenditore che intenda procedere alla liquidazione atomistica del proprio patrimonio in via negoziale attraverso un «apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo» (art. 84 comma 4 CCI)*". In realtà il dato normativo di cui all'art. 84, c. 4 opera nel solo ambito del concordato preventivo e non determina l'insorgere di un principio generale invocabile in caso di "strumenti di regolazione" di natura liquidatoria, come ampiamente dimostrato dalla disciplina del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, di cui all'64 *bis*, che non prevede i suddetti vincoli in caso di piano liquidatorio.

strumento agile, economico e di semplice utilizzo, con tempi di avvio estremamente contenuti. A tali fini l'art. 13 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto) istituisce "*.....una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.....*".

Lo stesso articolo prevede inoltre che presso "*la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano*" sia formato un "*elenco di esperti*" e indica requisiti e modalità per ottenere l'iscrizione in tale elenco; prevede altresì che presso ognuna delle suddette camere di commercio sia costituita, in base a specifici criteri, un'apposita commissione per la scelta e nomina dell'esperto in relazione ad ogni singola CNC, disciplina l'iter procedimentale da seguire per addivenire a detta nomina e fissa i parametri da rispettare nell'attribuzione degli incarichi.

Ai sensi dell'art. 14 (Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati) la piattaforma è collegata alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'agente della riscossione ed alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. L'esperto, previo consenso prestato dall'imprenditore, accede alle banche dati ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

La piattaforma si configura altresì come il luogo di scambio di documentazione e di dati tra l'imprenditore ed i creditori, che vi possono accedere e "*possono inserire al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto*"[9].

4. *REQUISITI DI INDIPENDENZA E DOVERI DELL'ESPERTO; DOVERI DELLE PARTI*

L'art. 16 (Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti) disciplina aspetti di grande rilevanza giuridica, imponendo agli attori della CNC obblighi la cui violazione si ritiene gravida di conseguenze.

Il primo comma impone all'*esperto* incaricato il possesso di rigidi requisiti di indipendenza, di cui fornisce dettagliata descrizione.

Il secondo comma sottolinea che l'*esperto* "*è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente*"; egli nell'espletamento dell'incarico "*verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie*"; può avvalersi (a proprie spese[10]) di coadiutori "*dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.*"

Il comma 2 -*bis* ribadisce (quanto già espresso nell'art. 2 - Definizioni, lett. o-*bis*) che l'esperto ha il compito di "agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati", assegnandogli altresì l'obbligo di dar "*conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell'attività che ha svolto e che intende svolgere*" a tal fine.

Il terzo comma conferma e maggiormente sottolinea l'obbligo di riservatezza che incombe

[9] Art. 15.

[10] La complessa tematica del compenso spettante all'esperto per la propria attività è analiticamente disciplinata nell'art. 25 *ter*.

sull'*esperto*, prevedendo, fra l'altro, che egli non possa essere chiamato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

I commi successivi sono rivolti invece alle parti della CNC e rappresentano la declinazione specifica dei principi *etici* fissati, in via generale, dall'art. 4 in tema di Doveri delle parti in relazione ai diversi istituti disciplinati dal CCII.

Il quarto comma ribadisce che "*L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori*". Al riguardo appare lecito ritenere che anche la semplice reticenza, incompletezza o superficialità nel fornire le informazioni ovvero una gestione poco accorta, ancorchè non dolosa, del patrimonio e dell'impresa possano costituire violazione di tale dovere e determinare, conseguentemente, l'insorgere di specifiche responsabilità.

Il quinto comma nel primo periodo recita: "*Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato*". Pertanto condotte contraddistinte da passività o elusività (ad esempio il soggetto incaricato di partecipare, per conto della banca creditrice, alle trattative che asserisca di non aver ricevuto, dalla propria struttura, sufficienti informazioni o di non aver ancora potuto maturare un'adeguata conoscenza delle vicende in argomento o meglio, come si sul dire, unaconoscenza approfondita della "pratica") costituiranno, per tali tipologie di creditori, comportamenti non conformi al disposto normativo, da cui potrà discendere specifica responsabilità, laddove causassero ostacolo alla celerità delle trattative o ne pregiudicassero l'esito.

È questo un punto al quale i creditori bancari, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti debbono prestare particolare attenzione, anche per le eventuali conseguenze di natura organizzativa che può determinare, in quanto li obbliga, di fatto, a conformare strutture e procedure operative interne alle esigenze di immediatezza imposte dalla CNC.

Il comma in esame prevede inoltre che "*la notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito*".

La classificazione del credito dovrà essere "*determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata*". Nel caso in cui banche ed intermediari finanziari ritengano di dover procedere alla revoca o alla sospensione delle linee di credito in applicazione delle norme di vigilanza, dovranno comunicarlo agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa fornendo adeguata motivazione circa le "*ragioni specifiche della decisione assunta*".

In buona sostanza non c'è discrezionalità quanto alla classificazione del credito ed alla revoca o sospensione dei finanziamenti: le scelte di banche ed intermediari risulteranno legittime solo se assunte in puntuale ossequio alle regole della vigilanza prudenziale[11]. In tal modo la legge vuole impedire che scelte meramente soggettive possano compromettere lo svolgimento delle trattative ed il tentativo di risanamento dell'impresa intrapresi con l'accesso alla CNC. Ciò significa che la banca è obbligata a fornire un'adeguata giustificazione, valutabile pertanto in un'eventuale sede giudiziale, della decisione assunta, in ragione della disciplina di vigilanza concretamente applicabile.[12]

[11] "*Conseguentemente, è da ritenersi senz'altro legittima la sospensione o la revoca degli affidamenti per cause non strettamente connesse all'attivazione dell'istituto, come ad esempio inadempimenti pregressi, il venir meno delle garanzie originarie e uno stato di insolvenza conclamato o altre cause pattiziamente previste. Inoltre, la norma espressamente esclude l'operatività del divieto qualora la sospensione o la revoca degli affidamenti sia imposta dalla disciplina in materia di vigilanza prudenziale*" (Scaccaglia L., *La sospensione o la revoca dell'affidamento nella CNC deve essere comunicata per iscritto*, in Iusletter di LaScala-società tra avvocati, 21.2.2024, che commenta Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024).

[12] Non sfugga come il richiamo alla "disciplina di vigilanza prudenziale" introduce un concetto elastico, tutt'altro che

L'ultimo periodo del quinto comma, in evidente considerazione dei significativi vincoli decisionali di cui sopra, introduce un temperamento in favore di banche ed intermediari finanziari, statuendo che la prosecuzione del rapporto (in luogo della revoca o sospensione dei finanziamenti) non potrà essere, di per sé, motivo di responsabilità per i medesimi. Vengono così depotenziate eventuali ipotesi di illecito, sia civile (concessione abusiva del credito) che penale (i reati tipici del diritto concorsuale), che possono trarre origine dall'erogazione di finanziamenti e per la cui configurabilità dovranno pertanto ricorre ulteriori e ben più significativi elementi, oggettivi e soggettivi.

Il sesto comma, infine, dispone: "*Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo*

puntualmente identificabile. In tal senso cfr,, altresì, il dettagliato saggio di Bonfatti S. – Rizzo S., *La vigilanza prudenziale nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, 9 dicembre 2022, in Diritto della Crisi, n. 3/2022, (https://dirittodellacrisi.it/articolo/la-vigilanza-prudenziale-nel-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza). Osservano al riguardo gli autori: "*In via preliminare occorre chiarire che nel momento in cui si fa rimando alla "disciplina di vigilanza prudenziale" la stessa è identificabile in un corpus normativo/regolamentare particolarmente complesso e strutturato. In termini più generali, il primo ed immediato rimando potrebbe/dovrebbe essere il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) e, tra le sue varie disposizioni – in via principale ai nostri fini - l'art. 5 TUB recante, appunto, i principi generali in termini di finalità e destinatari della vigilanza, tra i quali spicca per rilevanza la "sana e prudente gestione dei soggetti vigilati" unitamente alla "stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia". A tale previsione fanno poi seguito – a livello di regolamentazione secondaria – le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, che raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, costantemente riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione europea. Con tali disposizioni sono state trasposte nell'ordinamento dell'Unione europea le riforme (sia di tipo microprudenziale, ossia concernenti la regolamentazione a livello di singole banche; che di tipo macroprudenziale, cioè riguardanti i rischi a livello di sistema che possono accumularsi nel settore bancario, nonché l'amplificazione prociclica di tali rischi nel tempo) degli accordi del Comitato di Basilea (tempo per tempo anch'essi aggiornati), volti a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine; a migliorare la gestione del rischio e la governance; nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche, tenendo conto degli insegnamenti della crisi finanziaria. Ovviamente il perimetro della "disciplina di vigilanza prudenziale" non si esaurisce nelle citate Disposizioni ma, al contrario, proprio in ragione della Vigilanza europea coordinata oggi dalla BCE, occorre necessariamente tenere conto di molteplici ulteriori fonti regolamentari, tra le quali spiccano, per analoga importanza, con specifico riguardo alla regolamentazione creditizia, le numerose e pervasive Guidelines emanate dall'European Banking Autorithy (EBA) – si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle EBA/GL/2017/01 sulla nuova nozione di default; alle GDL/EBA/2018/10 sulle posizioni non performing e oggetto di misure di concessione; alle GDL/EBA/2020/06 in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti -, unitamente alle Disposizioni emanate dalla citata BCE quali, ad esempio, le importanti Linee guida per le banche sulla gestione dei crediti deteriorati (npl) del marzo 2017 e relativo Addendum del marzo 2018: fino ad arrivare – da ultimo – alla nuova regolamentazione UE sul Calendar Provisioning (Regolamento UE 2019/630 di modifica al Regolamento UE 2013/575 denominato per brevità CRR Capital Requirement Regulation). Ebbene, questo intero corpus normativo – regolamentare può essere senza ombra di dubbio qualificato come "disciplina di vigilanza prudenziale", nella misura in cui alla stessa si attribuisca il significato di regolamentare l'attività di banche e intermediari con specifico riguardo al rischio c.d. di "primo pilastro", ovvero al rischio di credito (il quale a sua volta comprende il "rischio di controparte" - ossia il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione -), e, di riflesso, assicurare – in via continuativa - la trasparenza e la resilienza dei bilanci bancari affinché gli stessi siano sempre in grado di assorbire patrimonialmente le perdite eventuali che dovessero emergere a fronte di inadempimenti e/o default delle controparti affidate. In virtù di ciò si può ragionevolmente ritenere che la previsione contenuta nell'art. 16, comma 5, CCII, nel momento in cui ammette la possibilità per le banche di procedere con la revoca o la sospensione degli affidamenti «se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale» abbia presente il complesso regolamentare innanzi descritto: ovvero un complesso di norme che, soprattutto in una prospettiva sistematica, si pone a presidio dell'assoluta trasparenza e resilienza dei bilanci degli intermediari e, più in generale, dell'intero sistema finanziario. Seguendo questa opzione interpretativa, sebbene l'inciso «se richiesto» sia connotato da troppa genericità, tanto da farlo ritenere ultroneo; visto e considerato che nessuna disposizione del TUB o di qualsivoglia altra Disposizione di Vigilanza (tra quelle innanzi menzionate e non solo) arriva al punto di imporre a banche e intermediari – al ricorrere di determinate circostanze – la revoca o la sospensione degli affidamenti (e non potrebbe essere diversamente, in fin dei conti, trattandosi di un'attività d'impresa pur sempre privata); pare plausibile interpretare la previsione in commento nel senso che le banche non soltanto potranno disporre la revoca e/o la sospensione degli affidamenti per ragioni di ordine diverso rispetto al mero accesso alla Composizione Negoziata da parte di un'impresa affidata (quali ad esempio percentuali anomale di insoluti sul portafoglio anticipato, ovvero distrazione di incassi su portafoglio anticipato che l'impresa abbia volutamente "decanalizzato" presso altro intermediario): ma, in aggiunta, potranno altresì procedere con la revoca e/o la sospensione degli affidamenti anche per ragioni di ordine "prudenziale....."*

di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata". La norma ribadisce il generale obbligo di collaborazione e riservatezza imposto ai creditori dall'art. 4, c. 4[13], ponendolo in capo a tutte le parti della CNC, ivi inclusi il debitore ed eventuali terzi interessati ancorchè non creditori. Una particolare attenzione all'ultimo periodo che estende a tutte le parti, e non soltanto ad alcuni *creditori qualificati* quali quelli contemplati dal quinto comma, il dovere di non ostacolare le trattative con un comportamento ostruzionistico o rifiutando il contraddittorio e di fornire risposte tempestive e motivate.

5. ACCESSO ALLA CNC E SUO FUNZIONAMENTO

L'art. 17 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) disciplina le varie fasi che scandiscono la CNC.

Il primo passo spetta all'imprenditore che intende avvalersi dell'istituto in esame, il quale deve presentare alla competente camera di commercio[14] "*l'istanza di nomina dell'esperto indipendente.....tramite la piattaforma telematica di cui all'art. 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato*". Deve essere pertanto, fin dal momento iniziale, tutto improntato alla massima chiarezza e trasparenza, per consentire all'apposita commissione costituita nell'ambito della camera di commercio l'individuazione dell'*esperto* con le caratteristiche più confacenti alla situazione concreta (tenendo conto della sua specifica professionalità e delle esperienze maturate) e quindi all'*esperto* nominato la propria autovalutazione di idoneità in ragione dell'incarico assegnato[15] .

Onde assicurare, fin da subito, la massima trasparenza e completezza di informazioni, rigorosamente aggiornate[16], anche in ragione delle esigenze di celerità a cui la procedura è improntata, l'istanza dovrà essere corredata da una serie di documenti, espressamente indicati, che forniscano ampia visibilità sulla effettiva situazione dell'impresa e sulle prospettive di risanamento.

Dovrà altresì essere accompagnata, all'atto della sua presentazione, quantomeno da "*un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2*", nonché da "*una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che* [l'imprenditore] *intende adottare*"[17].

Al riguardo le "*indicazioni della lista di controllo*" si focalizzano sull'individuazione degli elementi strutturali relativi al piano, al suo funzionamento ed alle griglie di verifica dello svolgimento del medesimo. La scelta dei contenuti in termini di proposte è invece rimessa all'imprenditore, limitandosi la norma a fornire un'elencazione "*puramente esemplificativa*" delle proposte formulabili. Nessuna indicazione specifica viene, altresì, fornita circa la durata del piano, che però non potrà essere eccessiva ed ingiustificatamente sproporzionata rispetto alle aspettative dei creditori ed alla necessità di evitare che la CNC possa essere utilizzata per finalità

[13] Art. 4, c. 4: "I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'*esperto* nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite".

[14] Il criterio per l'individuazione è contenuto nell'art. 12, c. 1.

[15] L'*esperto* dovrà infatti previamente verificare il possesso da parte sua dei requisiti di indipendenza e terzietà e delle effettive capacità di affrontare la specifica situazione, onde evitare di incorrere in gravose responsabilità.

[16] A tale esigenza di fornire notizie "fresche" sulle condizioni economiche dell'impresa risponde l'obbligo per l'imprenditore che fa ricorso alla CNC di produrre, oltre ai bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (ove non risultino già depositati), oppure, per gli imprenditori non tenuti all'obbligo di deposito, oltre alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi d'imposta, anche "*una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza*" (art. 17, c. 3, lett. *a*); in caso di mancata approvazione dei bilanci, dovranno essere depositati "*i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza*" (art. 17, c. 3, lett. *a bis*).

[17] Art. 17, c. 3, lett. *b).*

dilatorie o comunque non concretamente satisfattive.

Ma quale potrebbe essere una durata massima del piano compatibile con le cennate esigenze della CNC di garantire tempi contenuti e contemperamento di interessi diversi (quelli cioè di imprenditore, creditori ed eventuali terzi)?

Un elemento, ancorchè meramente indiziario, potrebbe essere ricavato dal Decreto Dirigenziale 21 marzo 2023 (richiamato dall'art 13, c. 2) che al punto 4.2 della Sezione II, nell'intento di fornire indicazioni circa le proiezioni di flussi finanziari da esporre nel piano, afferma: "*Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco temporale superiore sia giustificato.* [aggiungendo in nota] *(Ad esempio, in caso di finanza di progetto relativa ad infrastrutture sorretta da un piano economico finanziario)*".

Al riguardo si evidenzia, altresì, che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con riferimento ai piani di risanamento in generale, ritiene opportuno, in forza di valutazioni di ordine tecnico, porre agli stessi un limite temporale massimo di 5 anni[18], in quanto durate superiori renderebbero estremamente difficoltose delle previsioni analitiche [19].

Proseguendo nella disamina dell'art. 17, particolare attenzione merita il disposto del terzo comma, lett. *d)*, che obbliga l'imprenditore a produrre una dichiarazione ex art. 46 del DPR n. 445/2000 circa l'eventuale "*pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza*" ed una dichiarazione con la quale attesti "*di non aver depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza*" o istanze a questa propedeutiche[20]. La seconda parte del disposto normativo in esame riveste significativa rilevanza teorico-sistematica, in quanto nell'evidenziare ancora una volta l'alterità della CNC rispetto agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza ne accentua altresì la funzione preliminare che il legislatore intende assegnarle.

Le tappe successive rilevanti per la descrizione del funzionamento della procedura sono le seguenti:

Comma 4. "*L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazionesul possesso dei requisiti di indipendenzaIn caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perchè provveda alla sua sostituzione*"

Comma 5. "*L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza*". Le valutazioni verranno eseguite sulla base del progetto di piano di risanamento, presentato dall'imprenditore. Il progetto iniziale di piano potrà essere eventualmente modificato ed integrato *in itinere*,

[18] Cfr.: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Principi per la redazione dei piani di risanamento*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2022; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, versione 2024.

[19] Con specifico riferimento alla CNC, per una durata massima quinquennale del piano (salve giustificate eccezioni) si è espresso, con ordinanza dell'11 ottobre 2024, il Tribunale di Mantova (https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Giurisprudenza/578), il quale, rigettando l'istanza per la conferma delle misure di protezione ha disposto che: " *Non possono essere confermate le misure protettive richieste, nell'ambito della composizione negoziata, da una impresa che abbia prospettato un piano di risanamento della durata di dieci anni in quanto ciò contrasta con i principi elaborati in materia dal CNDCEC del 26 maggio 2022, paragrafo 4.1.4 che limita i piani in continuità diretta all'arco temporale massimo di cinque anni poiché durate superiori non offrono adeguate garanzie di prevedibilità analitica, dovendosi inoltre aggiungere che il ricorso a piani aventi durata superiore a cinque anni deve essere puntualmente giustificato dal debitore con motivazione che l'attestatore deve ritenere adeguata*".

[20] È il caso dello specifico richiamo dell'art. 54, c. 3, che disciplina la richiesta di misure cautelari e protettive nell'ambito delle trattative finalizzate alla successiva presentazione di una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

anche in base alle valutazioni e proposte che formulerà l'*esperto* ed al progredire delle trattative.

Quindi, "*se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi*". È pertanto precipuo dovere dell'*esperto*, fonte peraltro di responsabilità, non perdere mai di vista il fine vero della CNC, ossia la possibilità effettiva, per l'imprenditore, di conseguire il risanamento dell'impresa raggiungendo accordi con i creditori (tutti o alcuni) ed eventuali altre parti comunque interessate. La prima valutazione, circa l'idoneità di quanto prospettato o prospettabile per conseguire il risanamento, viene eseguita nella fase iniziale della procedura: in difetto l'*esperto* non deve consentire che si intraprendano trattative, che avrebbero mero effetto dilatorio; deve altresì vigilare, per tutta la durata della CNC, sulla permanenza di detta idoneità, ponendo fine senza indugio alla procedura laddove ritenga che le prospettive di buon esito siano venute meno.

Comma 6. "*Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione*" [di cui al precedente comma 5] "*le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e due o più parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto*". Ecco come il legislatore mette a disposizione delle parti della CNC uno strumento di controllo nei confronti dell'esperto, coerente con la natura essenzialmente degiurisdizionalizzata della procedura. Arbitro di eventuali contestazioni (*rectius* osservazioni) è la commissione stessa che ha nominato l'esperto, la quale, laddove le ritenga fondate, potrà procedere alla sostituzione. Nell'articolazione del comma sembra tuttavia emergere una differenziazione: il primo periodo riguarda infatti le sole contestazioni circa la reale indipendenza dell'esperto, che possono essere mosse, indistintamente, da ciascuna parte (ivi incluso l'imprenditore), entro un termine di decadenza indicato in tre giorni da quando la parte riceve la convocazione all'incontro di cui al quinto comma; il secondo periodo afferisce invece alle contestazioni circa l'operato dell'esperto, che potranno essere successivamente avanzate dall'imprenditore o da due o più altre parti interessate (e non da una sola)[21].

Comma 7. "*L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni*" di squilibrio patrimoniale/economico-finanziario, crisi o insolvenza dell'impresa. "*L'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale*"[22] Tale disposizione rimarca la volontà del legislatore di rifuggire da una procedura che possa, surrettiziamente, trasformarsi in strumento meramente dilatorio nelle mani del debitore: i tempi della negoziazione sono stringati e la proroga ha carattere eccezionale e comunque, anche se concordata fra le parti, necessita del consenso dell'*esperto*, arbitro della decisione, che sarà necessariamente condizionato dalle valutazioni di sua competenza relative alle effettive probabilità di

[21] Cfr. la relazione illustrativa al Terzo Correttivo, pag. 13.

[22] Ossia quando l'imprenditore si rivolge al tribunale per le misure protettive e cautelari ovvero per le autorizzazioni espressamente previste dagli articoli in argomento ed i tempi del tribunale o di attuazione delle misure/autorizzazioni concesse non consentano di esaurire la CNC entro i 180 giorni.

successo della CNC a seguito di prolungamento del termine. In caso di proroga "*la prosecuzione dell'incarico è inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse.....*".

Comma 8. "*Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale*"[23]..... "*che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. L'archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro*[24]". La relazione è dovuta a prescindere dall'esito della CNC.

Comma 9. In caso di archiviazione dell'istanza "*l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione. Se l'archiviazione è richiesta dall'imprenditore con l'istanza depositata entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine* [di cui sopra] *è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi*". Anche tali statuizioni, ribadiscono la volontà del legislatore di evitare un ricorso abusivo, con intenti meramente dilatori, alla CNC[25].

6. *MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI. SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CONSEGUENTI A RIDUZIONI DEL CAPITALE PER PERDITE*

Gli artt. 18 e 19 consentono e regolano l'applicazione, in corso di CNC, di una serie di misure/provvedimenti il cui scopo è permettere il sereno e completo svolgimento delle trattative anche salvaguardando l'imprenditore-debitore dall'aggressione dei creditori.

L'art. 18 (Misure protettive), comma 1 dispone: "*L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza*", parimenti rivolta al segretario generale della competente camera di commercio, "*l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto*".

È opportuno preliminarmente rammentare che ai fini del CCII, in forza di espressa definizione contenuta nell'art. 2, c. 1, lett. *p)*, per "misure protettive" si intendono "*le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*".

Le misure protettive disciplinate nel CCII hanno, tendenzialmente, contenuto tipico ed efficacia *erga omnes*, ossia nei confronti di tutti i creditori; nella CNC tuttavia è espressamente rimessa alla volontà dell'imprenditore richiedente la possibilità di operare immediatamente una selezione (pur nell'ambito dei contenuti tipizzati), sia dal punto di vista oggettivo, indicando quali azioni si vogliano bloccare, sia dal punto di vista soggettivo, indicando singoli creditori o categorie di

[23] Il contenuto della relazione è determinato con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, a cui fa espresso riferimento l'art. 13, c. 2, attualmente il ripetutamente citato Decreto 21 marzo 2023.

[24] L'ultimo periodo "*vuole garantire che dopo l'archiviazione della composizione non resti iscritta nel registro delle imprese l'istanza di concessione delle misure cautelari, prevista dall'articolo 19 del*" CCII, poiché, altrimenti, "*l'archiviazione è di regola solo inserita nella piattaforma e non resa pubblica sul registro delle imprese*" (cfr. la relazione illustrativa al Terzo Correttivo, pag. 14).

[25] Per una potenziale attenuazione della rigidità della norma v., tuttavia, *infra*, nota 104.

creditori destinatari delle misure richieste (con esclusione, in ogni caso, dei lavoratori)[26].

Per quanto attiene alla CNC, il contenuto -tipico- delle misure protettive è indicato dai commi 3, 4, 5 e 5-*bis* dell'articolo in esame, i quali prevedono:

(comma 3) "*dal giorno della pubblicazione dell'istanza.....* [di applicazione delle misure protettive], *i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa*" Come bilanciamento il medesimo comma prevede che "*dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti*";

(comma 4) "*dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive*"[27];

(comma 5) "*i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza*" di applicazione delle misure protettive stesse[28]. Al riguardo è tuttavia consentito un temperamento, in quanto "*i medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza* [per l'applicazione delle misure protettive] *fino alla conferma* [da parte del tribunale] *delle misure richieste*". Con riferimento specifico alle linee di credito concesse da banche o da intermediari finanziari (ancorchè oggetto di cartolarizzazione), la norma fa salva, tuttavia, la possibilità di procedere, in ogni caso, alla sospensione o alla revoca delle medesime se effettuata in applicazione delle regole di vigilanza prudenziale;

(comma 5-*bis*) dal momento della -eventuale- conferma delle misure di protezione da parte del tribunale (per cui v. in appresso), "*le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale*". Il creditore potrà pertanto -legittimamente- tener ferma tale determinazione solo fornendo prova che la stessa consegue ad una corretta applicazione della "*disciplina di vigilanza prudenziale*".

Con espresso riferimento a banche ed intermediari finanziari, considerati gli obblighi e divieti di cui le misure protettive fanno ad essi carico, solo parzialmente e genericamente attenuati dal richiamo della disciplina di vigilanza prudenziale, risulta quanto mai opportuno il disposto dell'ultimo periodo di entrambi i commi 5 e 5-*bis*, per cui "*la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o*

[26] Analoga selezione potrà essere operata dal giudice in sede di conferma delle misure protettive, come detto *infra*.

[27] Art. 18, comma 4. Per quel che riguarda invece lo specifico rapporto fra la CNC e l'Amministrazione Straordinaria disciplinata dal D.L. n. 347/2003, sebbene la preferenza per gli strumenti che potremmo definire "alternativi" alle procedure di insolvenza assuma, l'art. 2, comma 2 del D.L. in argomento, a seguito di modifica apportata dal D. L. 18 gennaio 2024 n. 4, prevede che "*nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207*", per tutta la durata della procedura determina l'impossibilità di presentare domanda -ovvero l'archiviazione della stessa ove già presentata- di nomina dell'Esperto per il tentativo di Composizione Negoziata della Crisi, "*né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza*".

[28] Da notare il "salto di qualità" rispetto al disposto dell'art. 16, c. 5 che circoscrive gli impedimenti alla mera "notizia" dell'accesso al CNC (oltre che nei confronti di determinati creditori). Nella fattispecie in esame gli impedimenti vengono estesi anche all'ipotesi di "mancato pagamento dei crediti" anteriori all'accesso (ed estesi a tutti i creditori).

dell'intermediario finanziario". Viene in tal modo introdotta un'esimente a favore del finanziatore che ritenga di mantenere in essere le linee di credito già accordate all'imprenditore, salvo che non venga concretamente provata l'esistenza di uno specifico motivo o finalità, qualificabili come illeciti, ulteriori rispetto alla mera volontà di porre in essere il comportamento che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie.

Le misure protettive hanno in genere ad oggetto i beni dell'imprenditore, ma possono interessare anche beni di terzi, a condizione che essi siano funzionali all'attività d'impresa o comunque al progetto di risanamento[29].

Le misure protettive, dunque, spiegano efficacia per effetto della loro richiesta con l'istanza presentata in camera di commercio, ma tale efficacia ha natura provvisoria, in quanto le misure richieste necessitano di espressa conferma (come già può arguirsi da un'attenta lettura dei commi 5 e 5-*bis*). A tal fine dovranno essere immediatamente sottoposte al tribunale che potrà confermale, revocarle o modificarle.

L'art. 19 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari*)* sancisce l'obbligo di sottoporre sollecitamente al vaglio del tribunale la richiesta di misure protettive formulata con istanza presentata alla camera di commercio, disciplina il relativo procedimento di natura giurisdizionale ed introduce altresì la previsione di possibili provvedimenti cautelari, finalizzati a favorire il buon esito delle trattative, da richiedere al giudice in aggiunta alla conferma o modifica delle misure protettive.

È opportuno preliminarmente rammentare che ai fini del CCII, in forza di espressa definizione contenuta nell'art. 2, c. 1, lett. *q)*, per "misure cautelari" si intendono "*i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni*".

Recita il primo comma dell'art. 19: "*Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative*". L'atto dovrà essere corredato da idonea documentazione analiticamente indicata nel secondo comma.

La richiesta, al giudice, di emissione di provvedimenti cautelari potrà dunque essere formulata nel medesimo ricorso con il quale gli si chiede la conferma o modifica delle misure protettive. Non può tuttavia escludersi che venga

[29] In tal senso v. Trib. di Mantova, ordinanza del 28 giugno 2024 (in Il Caso.it, https://www.ilcaso.it/sentenze/fallimentare/31661/stampa?Composizione-negoziata-e-misure-protettive-estese-al-garante) ed i provvedimenti, ivi richiamati, del Trib. di Venezia in data 6 febbraio 2023 e Trib. Verona in data 11 aprile 2024, con cui il giudice ha confermato le misure protettive richieste dall'imprenditore istante anche nei confronti di un garante che aveva messo il proprio immobile a disposizione dell'imprenditore stesso *"in vista del risanamento in quanto l'utilizzo della liquidità derivante dalla sua cessione si appalesa come indispensabile per il successo del piano di risanamento*". Vedasi altresì Trib. di Brescia, 17 aprile 2025 (https://iusletter.com/wp-content/uploads/Trib.-Brescia-17-aprile-2025_redatto.pdf). Di particolare interesse Trib. di Milano, 8 febbraio 2025 (https://dirittodellacrisi.it/file/hamjfe8ONoXzNajrQ8kcaSk9t9w6u___SJINXZAkuoz.pdf/Trib.Milano10.02.25_redatto.pdf), che sottolinea "*la cruciale importanza del rispetto del dovere* [di agire secondo correttezza e buona fede] *di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, del Codice della crisi, evidenziando che lo stesso grava, oltre che sul debitore, anche su tutti gli altri soggetti interessati dal percorso di regolazione della crisi e dell'insolvenza*" (v. D'Aquino F. – Minniti G., *Composizione negoziata, buonafede e correttezza non solo per i debitori*, in Il Sole 24 ore, 4 marzo 2025), Nel caso specifico il tribunale ha rigettato l'istanza di misure protettive in favore dei garanti, avendo ritenuto il comportamento pregresso di costoro non conforme a correttezza e buonafede.
Di avviso, in linea di principio, contrario il Trib. di Brindisi, 3 marzo 2025 (https://iusletter.com/wp-content/uploads/Trib.-Brindisi_03-marzo-2025.pdf), per il quale "*il legislatore non ha inteso, attraverso il medesimo strumentario rimediale, proteggere soggetti diversi dall'imprenditore e tale non e'* [il] *fideiussore, ma, soprattutto, deve ritenersi estranea alla ratio della norma speciale la salvaguardia del patrimonio di terzi*"; il tribunale ritiene tuttavia che possano rientrare "*nel raggio delle misure protettive quei beni che, pur non essendo di titolarità dell'imprenditore, siano stati concretamente asserviti all'esercizio dell'attività di impresa*" ed il fidejussore che, attraverso comportamenti significativi e sistematici, abbia assunto la veste di imprenditore di fatto in relazione alla gestione dell'impresa stessa.

invece presentata successivamente, con autonoma istanza[30].

Nella CNC i provvedimenti cautelari possono essere adottati su richiesta del debitore e sono rivolti nei confronti dei creditori o di terzi; il loro obiettivo è tutelare il buon andamento delle trattative e l'auspicato buon esito delle stesse, ma il pregiudizio che gli stessi possono arrecare ai creditori o ai terzi destinatari deve essere proporzionato al risultato che con essi si vuole conseguire. Competerà al giudice valutare il giusto bilanciamento fra le varie (e a volte confliggenti) esigenze: risanamento dell'impresa da un lato, interesse dei creditori a vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito dall'altro.

Come già detto costituiscono strumenti aggiuntivi per assicurare all'impresa un'adeguata tutela (in primo luogo di contenuto patrimoniale), funzionale alla buona riuscita delle trattative, laddove tale risultato non possa essere raggiunto ed in particolare "*la disgregazione del patrimonio non possa essere evitata per il tramite delle misure protettive*"[31].

Mentre il contenuto delle misure protettive, nella CNC, è tipizzato (espressamente individuato dalla norma)[32], quello dei provvedimenti cautelari è atipico e lasciato alla discrezionalità del giudice.

Pertanto, i provvedimenti cautelari possono assumere i contenuti più vari, sulla cui ammissibilità (in via preliminare la sussistenza dei due requisiti di accesso alla tutela cautelare costituiti dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*), funzionalità alla tutela delle trattative, proporzionalità con il sacrificio imposto ai destinatari dei provvedimenti richiesti, è chiamato a decidere il giudice[33].

---

[30] In tali termini v. Trib. di Milano, ordinanza del 7 luglio 2024 (https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/31935.pdf): "*Appare del tutto coerente al sistema di protezione individuato dal Codice che le istanze cautelari possano essere formulate non solo con il ricorso per conferma delle misure protettive di cui all'art. 19, comma 1, CCII contestualmente alla richiesta di nomina dell'esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, laddove le esigenze cautelari siano sopravvenute. L'art. 2 lett. q) CCII, infatti, delinea le misure cautelari come quei provvedimenti funzionali ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, per cui deve ritenersi fisiologico per l'istituto che queste peculiari esigenze di protezione possano emergere nel corso dei mesi in cui si dipana la composizione negoziata, per sua natura articolata e in costante divenire*".

[31] Cfr. Trib. di Brindisi, ordinanza del 3 dicembre 2024, cit..

[32] L'art. 18, contrariamente all'art. 54, che detta la disciplina delle misure protettive nell'ambito del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, non prevede la possibilità di richiedere, nell'ambito della CNC, misure "anche diverse" da quelle espressamente indicate (tipizzate) nei commi 3-4-5 e 5 bis dell'art. 18 stesso. Esattamente in tali termini si è espresso anche il Trib. di Milano, con ordinanza del 17 dicembre 2024, in *Diritto della crisi*, https://dirittodellacrisi.it/file/TcTmK6RzSO54ze1OpYe4e74lcr70WeueiXFIBPCL.pdf/Trib.%20Milano,%2017%20dicembre%202024,%20Pres.%20Est.%20De%20Simone_redatto.pdf, il quale ha affermato: "*deve rilevarsi che non sono previste dal diritto positivo in seno alla composizione negoziata misure protettive atipiche, essendo la protezione del patrimonio concessa durante le trattative unicamente quella tipica*". Sarebbe purtuttavia ipotizzabile, per il tribunale, fornire protezione "atipica" ricorrendo alle misure cautelari, previo accertamento della sussistenza dei presupposti propri della tutela cautelare, ossia il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora.*

[33] A titolo di concreto esempio dei molteplici, possibili contenuti assegnabili alle misure cautelari si segnalano: Trib. di Crotone, che con ordinanza del 4 gennaio 2025 (in *Diritto della Crisi*, https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-crotone-4-gennaio-2025-est-agostini), ha concesso la misura cautelare -richiesta dal debitore- dell'interdizione alla banca di segnalarlo a sofferenza, impedendo in tal modo all'istituto di credito ogni valutazione in ordine all'eventuale ricorrenza dei presupposti previsti dalle regole di vigilanza prudenziale per addivenire alla segnalazione; il Trib. di Vasto, con ordinanza del 6 dicembre 2024 (in *Diritto della Crisi*, https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-vasto-6-dicembre-2024-est-monteleone), ha concesso la misura cautelare consistente nella sospensione del pagamento della rata della c.d. rottamazione *quater*, a cui l'imprenditore aveva aderito, per impedire la decadenza dai relativi benefici; il Trib. di Milano, con ordinanza del 12 maggio 2024 (in *Diritto della crisi*, https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-12-maggio-2024-est-pipicelli), ha concesso la misura cautelare di inibire alla banca l'escussione della garanzia del Mediocredito Centrale, che assisteva il finanziamento, onde impedire la surroga, in via privilegiata, dell'ente garante nei confronti del debitore istante; ancora il Trib. di Milano, con ordinanza del 17 dicembre 2024, cit., vieta l'escussione di due garanzie (una bancaria e una assicurativa) ritenendo che il regresso dei garanti nei confronti dell'imprenditore istante avrebbe potuto intralciare lo svolgimento delle trattative. Di contra la giurisprudenza di merito si è pronunciata circa l'esclusione, in via generale, di alcune tipologie di contenuti. Il Trib. di Brindisi, nell'ordinanza ripetutamente citata, si è domandato se con le misure cautelari si possa fare richiesta dell'inibizione, ai creditori, "*della facoltà di proporre un'azione di mera cognizione, in forma ordinaria o anche sommaria. A tale interrogativo pare doversi rispondere negativamente. Ciò anche in considerazione dell'inidoneità della stessa a interferire con il buon esito della procedura e, dunque, quale fine ultimo, con il risanamento dell'impresa*". Secondo il Trib. di Modena (ordinanza del 26 dicembre 2022, in *Diritto della Crisi*, https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-modena-26-dicembre-2022-est-ovi) non rientra fra i contenuti delle misure cautelari "*la possibilità di imporre di proseguire un rapporto contrattuale ormai cessato per il decorso del suo naturale termine in quanto tale norma si riferisce ai rapporti pendenti sino alla loro naturale scadenza; se infatti si ritenessero ammissibili misure cautelari che di fatto impongono un facere integrante l'instaurazione di una relazione giuridica, la misura*

Attese le -descritte- peculiarità dei provvedimenti cautelari, in particolare la loro atipicità, questi spiegheranno efficacia dal momento in cui vengono concessi dal giudice, al cui provvedimento può riconoscersi funzione costitutiva.

Il surrichiamato primo comma dell'art. 19 prevede inoltre che entro venti giorni dalla pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, primo comma, l'imprenditore chieda altresì "*la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato* [dinanzi al tribunale per la conferma o modifica delle misure protettive]*. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso* [presso il tribunale] *è causa di inefficacia delle misure* [protettive richieste con l'istanza di concessione] *e, decorso inutilmente il termine di* [venti giorni]*, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese*", con conseguente cessazione degli effetti di protezione.

La norma detta, quindi, dei tempi molto stringati anche per le attività di competenza del tribunale, il quale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, deve fissare, con decreto, l'udienza di trattazione (preferibilmente in videoconferenza). Entro il giorno seguente al suo deposito in cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza è trasmesso per estratto, dal cancelliere, all'ufficio del registro imprese, che ne cura l'iscrizione entro il giorno successivo. Ricorso e decreto debbono altresì essere necessariamente notificati, dal ricorrente, all'esperto.

Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza di garantire la celerità del procedimento con quella di assicurare la conoscenza del decreto, il tribunale, tenendo comunque conto che il provvedimento di fissazione dell'udienza sarà pubblicato, potrà individuare le più opportune forme di notificazione e i destinatari della medesima e impartire ogni eventuale ulteriore disposizione che risulti utile al riguardo. La decisione se avvalersi o meno di tale possibilità è affidata, dal legislatore, alla libera valutazione del tribunale e assumerà particolare rilevanza nel caso di richiesta di misure di protezione selettive e di provvedimenti cautelari, mentre in caso di richiesta di misure di protezione tipiche con efficacia *erga omnes*, ben può ritenersi sufficiente quell'adempimento pubblicitario rappresentato dalla pubblicazione nel registro delle imprese[34].

Pertanto, in assenza di specifiche previsioni di legge circa le parti a cui notificare il decreto, è demandata al giudice la decisione, in funzione del contraddittorio che riterrà opportuno/necessario instaurare a tutela di interessi contrapposti (sereno ed efficace svolgimento delle trattative/minor compressione possibile dei diritti dei creditori e dei terzi).

Laddove il tribunale riscontri la tardività del deposito del ricorso, dichiara invece, con decreto motivato, l'inefficacia delle misure protettive senza

cautelare consentirebbe non solo un esito che non sarebbe raggiungibile nemmeno in via contenziosa, ma che non rappresenta nemmeno un'anticipazione dell'eventuale percorso di ristrutturazione"; sulla stessa lunghezza d'onda si colloca il Tribunale di Salerno (ordinanza del 22 febbraio 2024, *Diritto della Crisi*, https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-salerno-22-febbraio-2024-est-sicilia), secondo il quale "*premesso che possono essere concessi provvedimenti cautelari diretti ad incidere in termini inibitori su diritti di creditori e terzi onde preservare il patrimonio del debitore e i rapporti negoziali funzionali all'esercizio dell'impresa, non possono invece essere concessi provvedimenti cautelari diretti ad ottenere coattivamente l'esecuzione di nuove prestazioni, il conseguimento di utilità altrimenti non dovute o l'instaurazione di nuovi rapporti giuridici, ragion per cui è da escludere la reviviscenza di contratti già risolti*". In buona sostanza, come acutamente osservano alcuni commentatori, "*le misure cautelari nella Cnc sono funzionali a cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative vengono avviate, ma non possono far conseguire al debitore, in via coattiva, l'esecuzione di nuove prestazioni, come in caso di acquisizione di utilità altrimenti non dovute o, persino, di instaurazione di nuovi rapporti giuridici. Così, pur riaffermata l'atipicità dei provvedimenti in commento, la loro applicazione non può incidere sulla sfera giuridica dei creditori più di quanto ciò risulti strettamente indispensabile ai fini del risanamento aziendale*" (cfr. D'Aquino F.-Minniti G., *Composizione negoziata, valutazione su più fattori per le misure cautelari*, in Il Sole 24 ore del 1aprile 2025). Per il Tribunale di Crotone (ordinanza del 4 gennaio 2025, cit.): "*Le misure cautelari devono essere funzionali a tutelare le trattative, al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato e non possono costituire strumenti attraverso i quali l'imprenditore ottenga risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione; pertanto, deve escludersi, in assenza di una espressa previsione di legge, la possibilità di imporre un facere alla controparte coinvolta nelle trattative posto che, diversamente ragionando, l'imprenditore potrebbe ottenere tramite la negoziazione risultati non ottenibili nemmeno all'esito di un contenzioso o che comunque richiedono un contenzioso*".

[34] Cfr. Trib. di Brindisi, cit..

fissare l'udienza. Gli effetti protettivi cessano altresì se il tribunale non rispetta il termine massimo di dieci giorni previsto per l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza. L'inefficacia conseguente alla violazione dei termini di deposito del ricorso o di emissione del decreto non preclude, tuttavia, la riproposizione dell'istanza da parte dell'imprenditore[35].

Il quarto comma stabilisce che all'udienza, il tribunale, sentite le parti ed eventuali terzi nel caso in cui le misure richieste incidano anche su di loro "*e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative*" finalizzate all'individuazione di una soluzione idonea a conseguire il risanamento dell'impresa, procede, "*omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio*", "*agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti*" "*e ai provvedimenti di conferma, modifica o revoca delle misure protettive*", facendosi eventualmente assistere, ove lo ritenga necessario, da un ausiliario con specifiche competenze tecniche; provvede quindi con ordinanza, con la quale stabilisce altresì "*la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre dei provvedimenti cautelari*" eventualmente disposti.

Risulta evidente la volontà del legislatore di tenere ben stretti i cordoni della borsa del tempo, onde evitare che si possa approfittare della CNC per ottenere, suo tramite, risultati meramente dilatori. È disciplinata rigorosamente anche l'eventuale proroga dei termini di efficacia delle misure accordate, che potrà essere concessa, su istanza del debitore o delle parti interessate[36] e acquisito il parere dell'*esperto*, "*per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative*", fermo restando che la durata complessiva delle misure non potrà superare i duecentoquaranta giorni (mentre lo svolgimento delle trattative potrà avere una durata complessiva fino a trecentosessanta giorni), dovendosi ritenere incluso in tale termine anche il tempo già decorso dal deposito dell'istanza nel registro delle imprese. Spirato il termine, anche se le trattative sono ancora in corso le misure protettive perdono di efficacia[37].

Alla regola del termine di efficacia predeterminato soggiacciono obbligatoriamente le misure protettive, ad eccezione del divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, per i quali il quarto comma dell'articolo 18 prevede espressamente l'efficacia "*dal giorno della pubblicazione dell'istanzae fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata*"[38].

Diversamente, per i provvedimenti cautelari, l'inciso "*se occorre*" presente nel testo della norma lascia legittimamente propendere per una discrezionalità del giudice circa l'eventuale indicazione e quantificazione di un termine di

[35] Con riferimento alla precedente violazione del termine di 10 giorni per l'emissione del decreto, a seguito di riproposizione dell'istanza da parte dell'imprenditore il tribunale di Napoli (sez. VII civ., giudice L. De Gennaro), con ordinanza del 30 aprile 2024, riconosciuto che la conseguente cessazione degli effetti protettivi non era imputabile al ricorrente, ha ritenuto di dover operare "un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata" e di concedere così le misure richieste con efficacia retroattiva, fornendo pertanto copertura alle trattative sin dal momento della proposizione della prima istanza.

[36] Per la richiesta di proroga, quindi, la legittimazione attiva non compete al solo debitore, ma viene estesa anche ad altre parti interessate all'operazione di risanamento.

[37] La tematica dei limiti temporali a cui soggiacciono le misure protettive è stata recentemente affrontata anche nell'ambito di situazioni complesse, contraddistinte dalla reiterazione, a distanza di tempo, della richiesta di accesso alla CNC da parte di imprese che avevano già in precedenza imboccato tale percorso, all'esito del quale erano stati conclusi accordi non rivelatisi poi risolutivi per la crisi aziendale. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 maggio 2025, ha ritenuto che "*lo strumento di regolazione della crisi non può costituire un momento di reset del termine protettivo ove non vi siano passività diverse da quelle originarie, oppure ove non vi siano variazioni significative nella strategia di risanamento, ovvero quando manchino nuovi interlocutori che intervengano nell'ambito delle trattative. In assenza di aliquid novi, il secondo tentativo non può godere di protezione ulteriore*" (cfr. Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2025, *Se la crisi è la stessa niente reiterazione delle misure protettive*) e, conseguentemente nell'individuazione del termine massimo di concessione di misure protettive nella seconda CNC deve tenersi conto del periodo di "protezione" di cui l'impresa ha già usufruito nel corso della prima CNC. Nel caso di specie il tribunale ha rigettato la richiesta di misure protettive, in quanto nell'ambito della prima CNC queste erano già state concesse (ed usufrutite) per la durata massima consentita.

[38] o di revoca delle misure protettive per disposizione del giudice.

efficacia del provvedimento concesso (fermo comunque il limite imposto dall'effettiva durata della CNC).

Altro dato inconfutabile è la volontà del legislatore di contemperare, come già accennato, esigenze che potrebbero entrare in reciproco conflitto: l'obiettivo del debitore di conseguire il risanamento dell'impresa intavolando trattative con i creditori sulla base di un piano che ne consenta il riequilibrio economico-finanziario e patrimoniale; l'obiettivo dei creditori (e di eventuali terzi interessati) di vedere soddisfatte le proprie ragioni.

Il giudice adito per la conferma delle misure protettive e/o la concessione di misure cautelari, valutata la funzionalità delle stesse ad assicurare un sereno ed efficace svolgimento delle trattative, è chiamato a fare da arbitro fra diverse esigenze, individuando il punto di equilibrio che consenta e tuteli la conduzione delle trattative da parte dell'imprenditore-debitore, minimizzando tuttavia i sacrifici per le sue controparti.

Al riguardo già con l'ordinanza di cui al quarto comma il tribunale, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, potrà, sentito l'*esperto*, "*limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori*". Successivamente potrà accordare, con le modalità e termini su indicati, la proroga delle misure concesse, nonché, "*su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, potrà, in qualunque momento, sentite le parti interessate,revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti*"[39].

In tale contesto si può fondatamente affermare che il Tribunale abbia l'onere di accertare: l'esistenza di un piano (o quantomeno un progetto di piano) dell'imprenditore che appaia veritiero quanto ai dati forniti, attendibile dal punto di vista logico, astrattamente in grado di conseguire il risanamento; l'esistenza di una concreta possibilità di intavolare con le controparti trattative; l'effettiva funzionalità e necessità delle misure richieste per l'efficace svolgimento delle trattative stesse; la proporzionalità delle misure *de quibus* avuto riguardo al sacrificio imposto alle parti destinatarie[40]. Inoltre, se la richiesta attiene alla concessione di misure cautelari, il Tribunale accerterà altresì che ricorrano i presupposti necessari, in base alle regole del nostro diritto processuale civile, per accedere in via generale alla tutela cautelare, ossia il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*[41]; non si ritiene invece che tale accertamento sia necessario per la conferma delle misure protettive, il cui contenuto, per quanto riguarda la CNC è rigidamente determinato dalla norma e la cui efficacia è automatica (salva, appunto, conferma da parte del tribunale)[42].

Nello spirito della legge l'attività istruttoria dovrà essere coincisa ed essenziale: saranno audite le parti ed eventuali terzi interessati dai provvedimenti, potranno essere assunte informazioni dai creditori, ma il principale strumento d'indagine sarà, di fatto, costituito dalle informazioni e valutazioni riferite dall'esperto.[43]

[39] Art. 19, c. 6.

[40] Conforme Trib. di Rovigo, ordinanza 6 maggio 2025, in https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/33128.pd.

[41] Conformi: Trib. di Milano, ordinanza 12 maggio 2024, cit.; Trib. di Milano, ordinanza 17 dicembre 2024, cit.

[42] *Contra*:
Trib. di Rovigo, cit.; Trib di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza del 10 gennaio 2025, in Il Caso.it, https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32539.pdf, il quale dapprima afferma che "*la natura cautelare del procedimento, impone la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora*", ma poi precisa: "*secondo la speciale declinazione che tali presupposti assumono nella materia in esame, ove il fumus boni iuris consiste anzitutto nell'accertamento della condizione oggettiva che consente all'imprenditore di avvalersi della composizione negoziata, ovvero l'esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzatasi, ma sempre reversibile, ovvero tale da rendere tuttora perseguibile secondo un criterio di ragionevolezza (ovvero di concreta probabilità) il risanamento e la non manifesta inettitudine del piano stesso, in termini di astratta fattibilità. Ed il periculum in mora, nella possibilità che le trattative siano minate da eventuali azioni esecutive o cautelari medio tempore incardinate o proseguite dai creditori*"; parimenti, il Trib. di Mantova (ordinanza del 28 giugno 2024, https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/uploads/admin_files/Trib--Mantova-28-giugno-2024_.pdf), afferma "*che per l'accoglimento della istanza di concessione delle misure protettive debbono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al fumus boni iuris, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio..... e, quanto al periculum in mora, dal pregiudizio che l'instaurazione*

In fase di eventuale richiesta di proroga dei provvedimenti protettivi e cautelari già emanati e giunti a scadenza, poiché la proroga è strumentale al buon esito delle trattative ed è concedibile "*per il tempo necessario*" ad assicurarlo, ancora più accentuata appare l'esigenza che il giudice verifichi, con l'ausilio dell'esperto, l'effettività e concretezza delle trattative, che si debbono "*svolgere secondo correttezza e buona fede in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione, con una gestione del patrimonio dell'impresa tale da non pregiudicarne ingiustamente gli interessi, e sempre che, nel contemperamento dei contrapposti interessi, la proroga delle misure non sia sproporzionata rispetto al pregiudizio in concreto subito dai creditori*"[44].

Ancorchè la norma non lo preveda espressamente, va da sé che anche in fase di proroga dovrà essere garantito il contraddittorio con tutte le parti potenzialmente pregiudicate dalla proroga stessa[45].

Con riferimento ai limiti temporali massimi che la legge detta, anche in caso di proroga, per le misure protettive ed al rapporto intercorrente fra misure protettive e misure cautelari, è d'uopo una riflessione circa la possibilità che le misure cautelari, in forza della loro atipicità, assumano in astratto lo stesso contenuto, o un contenuto che di fatto spieghi

o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità". In realtà non può non osservarsi, criticamente, come in tali accezioni i requisiti del *fumus* e del *periculum* perdano quelle specificità che invece le contraddistinguono nei provvedimenti cautelari, andando sostanzialmente a coincidere con i presupposti nonché aspetti qualificanti della CNC stessa.

A favore, invece, il Trib. di Brindisi, il quale, nell'ordinanza del 3 dicembre 2024 ripetutamente citata, ritiene che la conferma delle misure protettive, avendo queste, come testimonia la differente denominazione, natura diversa da quella cautelare, non richieda l'accertamento del *fumus boni iuris* e del *periculm in mora*. Il giudice tuttavia, prendendo atto dei numerosi contrasti giurisprudenziali (di cui dà ampio conto) sul punto, ha ritenuto di rimettere, in via pregiudiziale, la decisione (unitamente a quella afferente altre questioni), alla Suprema Corte, chiedendo alla stessa di chiarire "*quale natura giuridica abbiano le misure protettive e, in particolare, se le stesse: a) siano ascrivibili, in alternativa, al genus delle misure cautelari atipiche ex 700 cpc, o siano, comunque, accomunabili alla species delle misure d'urgenza endoconcorsuali, connotate dalla c.d. strumentalità attenuta, con conseguente necessità di accertare in relazione ad esse il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora; b) abbiano natura non cautelare, con conseguente esenzione dal suddetto vaglio*". Come già detto il rinvio pregiudiziale è stato dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti (v. nota n. 4). Nelle motivazioni del decreto della Prima Presidente è ulteriormente documentato il contrasto giurisprudenziale sul punto.

[43] Tale interpretazione della normativa risulta condivisa e concretamente applicata in provvedimenti assunti da tribunali aditi ai sensi dell'art. 19 per la conferma di misure protettive e la concessione di misure cautelari. Cfr.: Trib. di Crotone, cit., per cui "d*all'impianto normativo in vigore, può dunque desumersi che la conferma delle misure protettive sia subordinata all'accertamento, da parte del Giudice, di una razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'Esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa – al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali- giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori*"; Trib. di Padova, ordinanza del 7 luglio 2022, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27763.pdf, per cui (richiamando peraltro un'ordinanza del Trib. di Bergamo del 5 aprile 2022) "*quanto al vaglio demandato al giudice al fine di accertare la possibilità di confermare le misure richieste, si ricorda come il Tribunale, pur con i limiti derivanti dalla cognizione sommaria che connota la presente fase, è chiamato a verificare i presupposti di accesso al percorso per la composizione negoziata, valutando in particolare la funzionalità delle misure richieste al soddisfacimento degli obiettivi della procedura di composizione negoziata, ovvero al risanamento dell'attività d'impresa e al buon esito delle trattative per la risoluzione della crisi. Il giudice deve inoltre effettuare un bilanciamento, ex ante e in concreto, tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall'applicazione delle misure*"; Trib. di Lecco, ordinanza del 2 gennaio 2023, https://dirittodellacrisi.it/file/aILXbgYyCZKe1c4pTamJhT0GrdxAol9BelgO8DGd.pdf/2608-Trib.%20Lecco,%202%20gennaio%202023,%20Est.%20Tota_redatto.pdf, secondo cui "*l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento., intesa come ragionevole (cioè basata su dati attendibili e ipotesi realistiche) possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa, costituisce non soltanto un presupposto necessario per l'avvio e il fisiologico svolgimento della composizione negoziata ma anche una condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive, atteso che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative già assunte o prefigurate per la regolazione della crisi o dell'insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore.....*". Sottolinea la natura sommaria dell'istruttoria, coerente con le caratteristiche dell'accertamento cautelare il Trib. di Santa Maria Capua Vetere, nell'ordinanza del 10 gennaio 2025, cit..

[44] Cfr. Trib. di Brindisi, cit., che interpreta in tal senso anche Trib. di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza del 20 ottobre 2022.

[45] In tali termini si è espresso il Trib. di Ferrara, con decreto di fissazione di udienza del 9 luglio 2024, in *Ex parte creditoris*, https://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2024/10/trib.-ferrara-decr-del-09.07.2024.pdf

medesima efficacia, di una misura di protezione tipica. In caso affermativo, una volta esauriti gli effetti della misura di protezione per intervenuta scadenza dei termini, questi potrebbero essere prorogati, di fatto, per tutta la durata delle trattative mediante l'adozione di una misura cautelare, di analogo contenuto (non vincolata, obbligatoriamente, ad un termine massimo di efficacia di duecentoquaranta giorni).

Al riguardo la giurisprudenza di merito ha assunto posizioni contrapposte: da una parte si è riconosciuta la sostanziale fungibilità delle misure protettive tipiche con le misure cautelari e la possibilità di adottare le seconde anche dopo la scadenza dei termini massimi previsti dalla legge per le prime[46]; dall'altra parte si è invece affermato che "*il contenuto atipico e, quindi, aperto della fattispecie delle misure cautelari costituirebbe circostanza ostativa al ricorso alle stesse, in quanto se il legislatore avesse voluto, avrebbe precisato, espressamente, che*" le misure cautelari possono assumere anche il contenuto delle misure protettive e sono adottabili alle scadenze di queste ultime[47]. Viene inoltre messo in risalto come l'adozione di misure cautelari in sostituzione di misure protettive scadute e con medesimo contenuto, determinerebbe di fatto un'elusione di termini perentori, argomentazione questa che appare oltremodo convincente[48].

Per quel che riguarda gli aspetti squisitamente procedurali il comma 7 richiama la disciplina dettata dagli artt. 669 bis c.p.c. e seguenti in tema di procedimenti cautelari in generale, con esclusione dell'obbligo di instaurare il giudizio di merito. Il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza reclamabile al collegio ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c..

La norma precisa infine che, a seguito di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno dalla data della revoca o cessazione. Il chiaro disposto elimina in radice, la

[46] In tal senso, seppure in un contesto normativo non ancora modificato dal Terzo Correttivo e con riferimento a richieste di misure selettive, ossia riferite ad alcuni creditori e non alla generalità degli stessi, si sono pronunciati: Trib. di Imperia, ordinanza del 20 febbraio 2024, in *Diritto della Crisi*, https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-imperia-22-novembre-2023-est-cappello, per cui "*non appare condivisibile la tesi di una preclusione per il debitore a richiedere misure cautelari volte a paralizzare le azioni esecutive e concorsuali di alcuni creditori, motivata dal rischio di aggirare il termine fissato per la concessione delle misure protettive, Tale termine perentorio deve essere, invece, circoscritto alle sole misure protettive che costituiscono un ombrello generalizzato a garanzia della conservazione del patrimonio del creditore nella fase iniziale delle trattative non potendosi escludere la possibilità di concedere misure determinate e riguardanti singoli creditori qualora queste si rendano necessarie a non pregiudicare la contrattazione (e i risultati già conseguiti, nel caso di trattative avanzate)*"; in termini sostanzialmente analoghi Trib. di Milano, ordinanza del 7 luglio 2024, https://iusletter.com/wp-content /uploads/DECRETO_TRIBUNALE_DI_MILANO_-_N._R.G._00010261_2023_DEL_07_07_2024 _PUBBLICATO_IL_08_07_2024.pdf; Trib. di Udine, ordinanza del 30 aprile 2024, in Diritto della crisi, https://dirittodellacrisi.it/file/8SywFfVL53NLuNlErX5WPxQftYZgEpxqDGZouuso.pdf/Trib.%20Udine,%2030%20aprile%202024_redatto.pdf, il quale, con riferimento ai provvedimenti cautelari, osserva: "*in astratto, non è precluso da argomenti letterali che tali provvedimenti possano assumere il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche quando ciò sia necessario per condurre a termine le trattative, allorquando sia scaduto il termine massimo di 240 giorni di cui all'ultimo periodo del comma 5° dell'art.19 CCII*". In un contesto normativo che ha ormai recepito il Terzo Correttivo cfr. Trib. di Padova, ordinanza del 9 dicembre 2024, https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32401.pdf, per cui "*pendendo la composizione negoziata, la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive, non può rilevare in termini ostativi all'adozione di una misura cautelare che sia diretta ad inibire a creditori predeterminati l'esercizio di azioni esecutive o cautelari ovvero l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati; il lasso temporale previsto dall'art. 19 è riferito unicamente alle misure protettive.....*[generalizzate]*; allo spirare di siffatto termine si può aggiungere l'adozione di misure cautelari, dal medesimo contenuto delle misure protettive..*".

[47] Cfr. Trib. di Brindisi, cit.

[48] Così il Trib. di Milano, ordinanza del 22 novembre 2023, in *Diritto della crisi*, https://www.dirittodellacrisi.it/file/Q71bLgqxF3WNbvBdXpzuEr016VE2MSUNSd3bgfSK.pdf/Milano%2022_11_redatto.pdf, per cui "*i provvedimenti cautelari, che possono avere una durata coerente con quella delle trattative (naturalmente nei limiti temporali di cui all'art. 17, c. 7 CCII), non possono però presentare un contenuto e degli effetti sovrapponibili a quelli, tipici, delle misure protettive, risolvendosi, altrimenti, in uno strumento elusivo del termine di durata massima di tali misure*". Tale tesi è ribadita dal Trib. di Roma, ordinanza del 19 marzo 2025, https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-19-marzo-2025-est-miccio, il quale peraltro conduce un'attenta ed interessante disamina sulle diverse peculiarità che contraddistinguono le misure protettive e le misure cautelari, affermando altresì l'esistenza di un evidente rapporto di specialità fra i due insiemi di misure, dal quale consegue "*l'impossibilità di applicare, ad una fattispecie – quella delle misure protettive - oggetto di disciplina speciale, le regole dettate per le misure cautelari: in presenza di una disciplina speciale che sottrae talune fattispecie alla regolamentazione della disciplina generale sottoponendole ad un regime proprio, è quest'ultimo – e solo quest'ultimo – che può trovare applicazione*".

possibilità che, in via interpretativa, possa ritenersi efficacie (*rectius* opponibile), successivamente al venir meno del fattore ostativo, un'eventuale ipoteca giudiziale acquisita da un creditore (senza il consenso del debitore) in pendenza di misure protettive.

L'art. 20 (*Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile*) prevede quella che potremmo definire un'ultima misura di protezione a contenuto tipico, consistente nella sospensione, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di CNC, degli obblighi di scioglimento delle società imposti dal codice civile a seguito di riduzione del capitale per perdite. La misura può essere richiesta dall'imprenditore "*con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata*" alla stessa Camera di Commercio competente per l'apertura della CNC. L'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di protezione decorrono dalla data di pubblicazione; la misura in questione non deve essere assoggettata, per la conferma, al vaglio del tribunale -collocandosi così nell'alveo strutturalmente degiurisdzionalizzato proprio della CNC-, tuttavia "*se l'imprenditore ha chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19*", la sospensione di cui all'art. 20 automaticamente "*cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell'articolo 19, comma 3* [sesto e settimo periodo] *o ne dispone la revoca*".

7. GESTIONE DELL'IMPRESA IN PENDENZA DI CNC E REGIME DI ESENZIONE PER ALCUNI ATTI

L'art. 21 (Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative) espressamente statuisce che "*Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza nel prevalente interesse dei creditori*". Il percorso in argomento non comporta pertanto limitazioni al potere di gestione dell'impresa che normalmente spetta all'imprenditore. Questi non necessita di autorizzazioni per compiere atti gestionali, ancorchè qualificabili di straordinaria amministrazione, dovrà tuttavia informare "*preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento*".

L'*esperto*, eseguite le sue valutazioni, se ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo comunica all'imprenditore (e all'eventuale organo di controllo). Se l'imprenditore ritiene comunque di compiere l'atto, ne dà pronta notizia all'*esperto* il quale, "*nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria*". Se sono state concesse misure protettive o cautelari l'*esperto*, manifestato il proprio dissenso mediante iscrizione nel registro delle imprese, dà corso alla segnalazione al tribunale, che potrà pertanto eseguire le proprie valutazioni circa il ricorrere o meno di presupposti che rendano opportuno procedere alla revoca o alla modifica delle misure concesse[49]. In ogni caso tutti gli atti dell'imprenditore rimangono sotta la sua responsabilità, e sono suscettibili di vaglio, a posteriori, a prescindere dalla preventiva comunicazione di cui sopra e dalla manifestazione o meno di dissenso da parte dell'*esperto*, che tuttavia non spiega effetti sulla validità dell'atto, ma potrà avere conseguenze sulla sua efficacia relativa.

Infatti i commi 2 e 3 dell'art. 24 (Conservazione degli effetti), affrontando il tema della conservazione degli effetti degli atti compiuti dall'imprenditore durante le trattative della CNC in ipotesi di

[49] Art. 19, c. 6.

successivo subentro di procedure concorsuali, ci dicono che non sono soggetti all'azione revocatoria ex art. 166, c. 2 "*gli atti,*[siano essi di ordinaria che di straordinaria amministrazione] *i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purchè coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti*". Spetterà pertanto al giudice, in sede di revocatoria, valutare detta coerenza e decidere di conseguenza. Di contra "*gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese*"…. In questo caso il dissenso dell'*esperto* funge da elemento necessario e sufficiente per qualificare revocabile l'atto/pagamento ed il giudice non deve compiere ulteriori valutazioni.

Sono parimenti "in ogni caso" soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 gli atti per i quali il tribunale ha rifiutato il proprio consenso.

É infatti previsto l'intervento autorizzativo del tribunale in casi specificamente indicati dall'art. 22 (Autorizzazioni del tribunale) nei quali, in realtà, l'autorizzazione riguarda più che il compimento dell'atto in sé particolari sue conseguenze. A tal proposito, il tribunale, su espressa istanza dell'imprenditore e previa verifica della funzionalità di quanto richiesto "*rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori*", può: autorizzare l'imprenditore stesso a contrarre finanziamenti da terzi, in qualsiasi forma (ivi incluso il rilascio di garanzie), e finanziamenti dai soci, assistiti da prededucibilità; autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese a contrarre finanziamenti prededucibili; autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2 c.c.[50]. In tal caso il tribunale verificherà "*altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente*"[51].

Gli atti oggetto di autorizzazione potranno essere attuati anche successivamente alla chiusura della CNC "*se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto*"[52], il quale ovviamente li dovrà ritenere funzionali al prosieguo.

Ai sensi del comma 1 *ter* -dell'art. 22-, la prededucibilità eventualmente accordata opererà anche nell'ambito di eventuali procedure esecutive o concorsuali , mentre, il comma 1 del già citato art. 24 consente che gli atti autorizzati dal tribunale conservino "*i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'art. 64-bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*"….

[50] L'art. 2560, c. 2 stabilisce la solidarietà passiva dell'acquirente di un'azienda commerciale per i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. Con suo provvedimento il tribunale può escludere tale solidarietà, eccezion fatta per i crediti dei dipendenti che non vi acconsentano.

[51] La norma non stabilisce alcuna regola riguardo alle modalità da seguire per garantire il rispetto dei principi qui enunciati. Circa la prassi dei tribunali nell'attuare tale obbligo v. l'interessante articolo di D'Aquino F. e Minniti G., "Nella composizione negoziata cessioni d'azienda trasparenti", pubblicato su Il Sole 24 ore del 3 dicembre 2023, per cui "*pur in assenza di precisi requisiti formali, il rispetto della competitività nell'ambito della composizione negoziata della crisi impone – non diversamente dalle procedure concorsuali, nel solco tracciato dalla Cassazione (Sezioni Unite, n. 7337/2024) -l'implementazione di una procedura caratterizzata da adeguata pubblicità, trasparenza e regole prestabilite di selezione dell'offerente. L'indicazione delle caratteristiche dell'azienda (perizia), la adeguatezza dei canali informativi idonei a giungere ai potenziali interessati, nonché un apprezzabile lasso di tempo concesso agli interessati, conformano la competitività nella selezione dell'acquirente, in quanto consentono una adeguata approssimazione al miglior valore di transazione (HBU: Highest andbest value)*". In giurisprudenza cfr. Trib. di Perugia, ordinanza del 6 febbraio 2025, https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32629.pdf. Nel caso concreto il tribunale ha ritenuto rispettosa del principio di competitività una vendita di azienda da eseguirsi "*al prezzo base della perizia di stima con ribasso di legge ex art. 571 c.p.c., ovvero al miglior prezzo che dovesse essere realizzato a seguito della gara tra gli offerenti*", per la quale lo stesso esperto aveva già avviato "*una procedura per il sondaggio del mercato*" mediante *data room* virtuale.

[52] V. art. 22, c. 1 *bis*. Valorizzando il disposto di tale norma il Tribunale di Ancona, con decreto del 27 marzo 2025, *Il Caso.it*, https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/33138.pdf, ha autorizzato una cessione di azienda condizionata al raggiungimento, in esito alla CNC e quindi successivamente alla sua conclusione, di accordi idonei a risolvere la situazione di crisi che avevano determinato l'accesso alla CNC stessa.

Il procedimento per la richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 22 è quello previsto per i provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio di cui all'art. 737 e ss. c.p.c., ma il tribunale decide in composizione monocratica. L'eventuale reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento.

Volendo concludere anche la disamina dell'art. 24, si segnala che il quinto ed ultimo comma dello stesso esclude l'applicabilità degli artt. 322, c. 3 (bancarotta preferenziale) e 323 (bancarotta semplice) "*ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 17, comma 3*" (purchè l'esperto non abbia iscritto il proprio dissenso). I suddetti articoli "*non si applicano inoltre ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22*".

8. CONCLUSIONI DELLE TRATTATIVE E POSSIBILI ESITI DELLA CNC

L'art. 23 (Conclusione delle trattative), al comma 1, prevede che, quando all'esito delle trattative le parti individuino una soluzione che consenta di superare la situazione a causa della quale l'imprenditore si è determinato ad imboccare la strada della CNC, essa possa essere formalizzata ricorrendo, alternativamente, ad una pluralità di strumenti:

- conclusione di un contratto, con uno o più creditori o con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, il quale, laddove la relazione finale dell'*esperto* lo ritenga idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, produrrà altresì determinati benefici fiscali[53]. I contenuti del contratto sono assolutamente liberi e rimessi alla determinazione delle parti, purchè i suoi effetti siano in concreto idonei a consentire all'impresa il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ovvero della situazione di crisi o di insolvenza;
- conclusione di una convenzione di moratoria, strumento tipico del diritto concorsuale previsto dall'art. 62;
- conclusione di un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno, parimenti, aderito e dall'*esperto*, il quale con la propria sottoscrizione "*dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza*". Detto accordo produce alcuni effetti esimenti[54]: non revocabilità (anche con revocatoria ordinaria) degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere[55], non configurabilità, relativamente agli stessi, dei reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice[56]. L'*esperto* sottoscrivendolo non assume il ruolo, con le relative conseguenze giuridiche, dell'attestatore e non certifica i dati in esso contenuti, ma il suo giudizio prognostico implica pur sempre, di fatto, anche una verifica, e pertanto una valutazione, circa la non manifesta infondatezza di quanto rassegnato.

Il comma 2 prevede che, in alternativa a quanto sopra, l'imprenditore possa:

- predisporre il piano attestato di risanamento ex art. 56;
- domandare l'omologazione di una accordo di ristrutturazione, anche nelle versioni agevolata e ad efficacia estesa (in tale ultimo caso se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'*esperto* o la domanda di omologazione è proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di questa all'imprenditore, la percentuale di aderenti necessaria si riduce al 60%)[57];
- accedere ad uno degli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal CCII o dalle leggi in tema di Amministrazione straordinaria;
- accedere, se imprenditore agricolo, al concordato minore;

[53] Quelli previsti dall'art. 25-bis, c. 1.
[54] Si tratta degli effetti propri del piano attestato di cui all'art. 56, dal quale tuttavia l'accordo in esame si differenzia in quanto in quest'ultimo non è richiesto l'intervento di un soggetto attestatore.
[55] Espresso richiamo all'art. 166, comma 3, lett. *d)*.
[56] Espresso richiamo all'art. 324.
[57] Artt. 57, 60 e 61.

- proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, altra procedura (di cui *infra*) appositamente prevista dall'art. 25-sexies in esito alla CNC.

Pertanto non solo gli esiti di natura negoziale, ma anche eventuali "*sbocchi giurisdizionali, vanno considerati come risultati positivi della CNC che, rispetto ad essi, è chiamata a svolgere un ruolo preparatorio tale da garantire ristrutturazioni più rapide ed efficienti*"[58].

Tutte le soluzioni sopra descritte possono intervenire durante le trattative o a conclusione della CNC e, ove sia prevista la sottoscrizione dell'esperto, questa potrà essere apposta anche successivamente.

8.1. L'ACCORDO CON IL FISCO

Di significativa rilevanza è il comma 2 *bis*, il quale consente che nel corso delle trattative l'imprenditore formuli una proposta di pagamento parziale o dilazionato del debito alle agenzie fiscali (restano esclusi gli enti pubblici previdenziali ed assicurativi quali INPS ed INAIL) e ne disciplina le modalità prevedendo che "*alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente.....*".

Fa così ingresso nella CNC la possibilità di transigere con il Fisco (la c.d. transazione fiscale). La previsione in argomento si interseca con il principio della "indisponibilità dell'obbligazione tributaria", in relazione alla quale l'Amministrazione Finanziaria può muoversi, con una discrezionalità limitata, in situazioni e per finalità espressamente individuate da norme di legge, al fine di conseguire la migliore soddisfazione possibile del credito erariale nelle situazioni critiche.

La norma pertanto apre agli Uffici Finanziari la strada per l'eventuale adesione, ove lo ritengano, alla proposta transattiva formulata dall'imprenditore. La scelta se aderire o meno è lasciata in ogni caso alla libera valutazione della proposta da parte degli Uffici stessi.

Il tribunale è chiamato a svolgere un ruolo prettamente notarile, di verifica della "regolarità della documentazione allegata e dell'accordo", quindi ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti. Che il giudice, in via generale, non sia deputato ad entrare nel merito dell'accordo, del quale invece si vuole esaltare la natura squisitamente volontaria, sembrerebbe trovare conferma, oltre che nella lettera della norma, anche nella relazione al Terzo Correttivo, in cui è espressamente detto: "*il tribunale ne verifica la regolarità formale – sottoscrizione da tutti i soggetti legittimati per l'impresa e per i creditori pubblici e dall'esperto – e ne autorizza l'esecuzione con decreto*".

Dunque il controllo del tribunale è essenzialmente formale e svolto su base documentale. Non a caso la norma, contrariamente a quanto disposto dall'art.19 in tema di misure protettive e cautelari e dall'art. 22 in tema di atti soggetti ad autorizzazione, nulla dice circa i poteri istruttori del giudice e non prevede verifiche circa la "funzionalità" dell'accordo rispetto al conseguimento di altri obiettivi (il buon esito delle trattative per l'art. 19, la continuità aziendale per l'art. 22)[59].

L'accordo con il fisco stipulabile ex comma 2 *bis* nell'ambito della CNC è distinto ed autonomo rispetto agli eventuali esiti previsti dai commi 1 e 2 per gli altri creditori e/o parti interessate al risanamento, con i quali potrà coesistere. Ove l'imprenditore lo ritenga conveniente, potrà mantenere effettività anche nel caso di adozione, all'esito delle trattative, di uno strumento di

[58] Cfr. la relazione al Terzo correttivo.

[59] Di parere opposto Andreani G., che nel suo articolo *Composizione negoziata, doppia relazione per la falcidia dei tributi*, comparso su Il Sole 24 ore del 2 ottobre 2024, afferma: "*È tuttavia da ritenersi che la funzione del giudice non possa essere meramente "notarile" e che, in presenza di ragioni anche sostanziali che rendano l'accordo pregiudizievole rispetto al risanamento, debba per tale motivo dichiararne l'inefficacia*".

regolazione della crisi e dell'insolvenza di natura giudiziale che lo integri nel proprio ambito[60]. La norma, infatti, ne prevede la risoluzione di diritto solo "*in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti*".

9. CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Come abbiamo già visto uno dei possibili esiti della CNC è il concordato semplificato, un tipo di concordato ad essa inscindibilmente collegato. In termini meramente classificatori rientra fra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di natura giudiziale. La sua specificità risiede tuttavia nel fatto che può essere richiesto dall'imprenditore solo a seguito dell'accesso alla CNC, conclusasi con una relazione finale dell'esperto in cui questi attesti che: le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede[61]; non sono risultate praticabili le soluzioni negoziali previste nell'art. 23.

Nonostante la denominazione non può essere ritenuto un istituto appartenente al *genus* dei concordati disciplinati nel CCII, stanti le sostanziali peculiarità che lo contraddistinguono.

Il concordato semplificato si presenta dunque come uno dei possibili esiti della CNC alternativi ad un accordo di natura negoziale. Si differenzia, tuttavia, dagli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di natura giudiziale in quanto, come detto, non può essere proposto dall'imprenditore in via generale per "regolare" situazioni di crisi e d'insolvenza dell'impresa, ma presuppone necessariamente il previo accesso - da parte di chi se ne voglia avvalere - alla CNC e il corretto svolgimento delle trattative. Al di fuori di tale contesto non è utilizzabile.

Lo strumento è disciplinato dall'art. 25-sexies (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) che introduce, appunto, questa diversa figura di concordato, avente unicamente finalità e veste liquidatorie, caratterizzata da particolare agilità e rapidità.

Non è certo da considerarsi un esito della CNC residuale o con accezione negativa[62] , ma uno dei suoi possibili sbocchi, avente pari dignità rispetto agli altri individuati dall'art. 23.

L'intenzione esplicitata dal legislatore è quella di valorizzare "*le potenzialità della composizione negoziata che non deve essere vista come uno strumento che ha esito positivo solo se ed in quanto porta ad una delle soluzioni di risanamento .....* [a contenuto negoziale]. *Anche gli eventuali sbocchi giurisdizionali, infatti, vanno considerati come risultati positivi della composizione che, rispetto ad essi, è chiamata a svolgere un ruolo preparatorio tale da garantire ristrutturazioni più rapide ed efficienti*"[63].

Occorre sin da ora anticipare che il concordato semplificato è così denominato per alcune peculiarità che lo distinguono marcatamente dal concordato preventivo:

- non è prevista la previa attestazione del piano da parte di un professionista indipendente, con conseguente risparmio, in termini di tempi e di costi, per l'imprenditore;
- non è previsto un decreto di ammissione alla procedura propedeutico all'espressione del voto da parte dei creditori. Da ciò deriva una notevole semplificazione della struttura procedimentale del concordato ed un -potenziale- significativo accorciamento dei tempi di ingresso effettivo della procedura;

[60] Fermo restando che nell'ambito di alcuni strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono previste specifiche forme di transazione fiscale (e anche contributiva), che potrebbero in concreto risultare più convenienti.

[61] Assurge qui a presupposto indefettibile il rispetto dell'obbligo di agire secondo buona fede e correttezza che l'art. 4 espressamente pone in capo alle parti, "*il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato*", coinvolte nella CNC.

[62] Nella stesura del CCII entrata in vigore il 15 luglio 2022 la norma prevedeva la possibilità di ricorrere al concordato semplificato quando le trattative si fossero svolte secondo correttezza e buona fede e non avessero "*avuto esito positivo*". Il legislatore, con il Terzo Correttivo, ha eliminato il riferimento intrinsecamente valoriale suggerito dall'espressione "*non hanno avuto esito positivo*", sostituendo detta espressione con un asettico riferimento alla mera non praticabilità delle soluzioni negoziali.

[63] Cfr. la relazione al Terzo Correttivo.

- non è prevista alcuna votazione da parte dei creditori sulla proposta di concordato e, conseguentemente, una sua previa approvazione, a maggioranza, per poter procedere con la successiva fase del giudizio di omologazione;
- non è richiesto un incremento minimo dell'attivo con risorse esterne, né un pagamento minimo in favore dei creditori chirografari.

L'istituto si presenta, pertanto, da un lato più snello e dall'altro potenzialmente più appetibile per il debitore ed assolve ad una duplice funzione: per un verso costituisce una spinta per i creditori a raggiungere una diversa soluzione negoziata nell'ambito della CNC, per altro verso, in difetto, consente di accelerare e semplificare il processo di liquidazione dell'impresa.

In tale ottica è opportuno qui introdurre una riflessione ulteriore, afferente al presupposto del concordato semplificato, ossia l'avvenuto svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede. È infatti legittimo ritenere che la correttezza e buona fede debbano contraddistinguere il comportamento dell'imprenditore (nonché di eventuali soci -se imprenditore collettivo- e garanti[64]) e non necessariamente anche quello di tutte le altre parti; ciò in considerazione della funzione di stimolo svolta dal concordato semplificato nei confronti del creditore per un diverso esito -negoziato- della CNC[65]. Infatti, in difetto, può profilarsi il ricorso da parte del debitore a tale specifico concordato, che può comportare una maggior compressione dei diritti del ceto creditorio rispetto ad altre soluzioni negoziali o giudiziali. Laddove si richiedesse un comportamento qualificato a tutte le parti, il creditore, non rispettando i canoni di buona fede e correttezza richiesti dalla norma potrebbe addirittura escludere l'applicabilità di uno strumento per lui meno favorevole, venendo così avvantaggiato, anziché penalizzato, dal proprio comportamento non conforme alla legge.

Veniamo ora alla disamina dell'istituto. Il primo comma dell'articolo 25 *sexies* prevede che, verificatisi i presupposti sopra illustrati, l'imprenditore, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale da parte dell'esperto, possa, se lo ritiene, presentare al tribunale competente in base alle regole generali previste dal CCII[66] "*una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39*[67]*. La proposta può prevedere la suddivisione dei*

[64] Cfr., ancorchè in un ambito decisorio del tutto differente, Trib. di Milano, ordinanza 8 febbraio 2025, in *Il Caso.it*, https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32683.pdf.

[65] Sostanzialmente in linea con tale interpretazione Trib. di S. Maria Capua Vetere, ordinanza del 31 luglio 2024, in Il Caso.it, https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/uploads/admin_files/TRIB--SANTA-MARIA-CAPUA-VETERE-31-07-24.pdf, per il quale "*la buona fede e la correttezza che paiono rilevanti in specie vanno riferite al debitore. Più precisamente non può farsi dipendere - in senso ostativo - l'accesso allo strumento di regolazione, che ha il suo antecedente logico necessario nella composizione negoziata, da una condotta di uno o più creditori che abbiano volontariamente impedito l'esito positivo delle trattative, quando il debitore abbia viceversa tenuto una condotta improntata ai canoni indicati dall'art. 4 CCII*".

[66] Art. 27 e ss..

[67] Art. 39 (Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza). *1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti. 2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. 3. Quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a),* [la cosiddetta domanda con riserva di successiva presentazione della proposta e del piano] *il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a).*

creditori in classi[68]*.*". I creditori muniti di pegno, privilegio o ipoteca posso essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni in garanzia[69]. L'imprenditore può formulare l'istanza anche con riserva di deposito della proposta e del piano. In tal caso il tribunale assegnerà un termine, compreso fra trenta e sessanta giorni e prorogabile, a fronte di giustificati motivi, fino ad ulteriori sessanta giorni, per la presentazione della proposta e del piano.

Il contenuto della proposta può, come già detto, essere esclusivamente di tenore liquidatorio e non può pertanto prevedere la continuazione dell'attività d'impresa se non in forma indiretta, ossia a seguito di vendita dell'azienda o di rami di essa[70]. Tutti i beni dovranno essere liquidati, in ossequio al principio di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.[71].

Ai sensi del comma n. 2, la proposta è presentata al tribunale con ricorsocontenente richiesta di omologazione del concordato. "*Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del suo deposito*". Dalla data di pubblicazione si producono, per espressa indicazione contenuta nella norma, gli effetti previsti dagli articoli 6 (relativo alla prededucibilità, in via generale, dei crediti nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal CCII), 46, 94 e 96 (afferenti alla -pur distinta- figura del concordato preventivo), che andiamo, di seguito, ad illustrare.

Crediti prededucibili ex art. 6

Considerando tassativa l'indicazione dei crediti prededucibili contenuta nell'art. 6 e non suscettibili di applicazione analogica -al concordato semplificato- le norme dettate per il concordato preventivo, stante la sostanziale diversità dei due istituti[72], la prededucibilità deve intendersi operante limitatamente ai crediti indicati nella lettera *d)* dell'art. 6, ossia, in concreto, agli eventuali crediti legalmente sorti per la gestione e salvaguardia del

[68] Si rammenta, per comodità la definizione di "classe" di cui all'art. 2, c. 1, lett. *r)*: *«classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei.*

[69] Espresso richiamo all'art. 84, c. 5 contenuto nell'art. 25 *sexies*, c. 1, secondo periodo.

[70] De Biase F., nell'articolo *La dismissione integrale dei beni come soluzione alla crisi aziendale*, in Iusletter di LaScala-società tra avvocati, 22/11/2024, https://iusletter.com/dalla-redazione/crisi-restructuring-e-utp/utp/concordato-semplificato-la-dismissione-integrale-dei-beni-come-soluzione-alla-crisi-aziendale/, osserva: "La giurisp*rudenza ha confermato la natura esclusivamente liquidatoria del concordato semplificato. Recentemente, il Tribunale di Milano ha stabilito che non è ammissibile una proposta di concordato che preveda una liquidazione parziale dei beni, sottolineando l'importanza di una dismissione integrale per rispettare i principi del Codice civile riguardanti la responsabilità patrimoniale del debitore (Tribunale di Milano, decreto14 settembre 2023). Tuttavia, esistono interpretazioni divergenti; ad esempio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha omologato un concordato semplificato con attribuzione delle attività a un assuntore, suggerendo che tale procedura possa essere compatibile con il concordato con cessione dei beni (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto 32084 del 18 ottobre 2024)*". D'Aquino F. e Minniti G., nell'articolo *Codice della crisi, concordato semplificato con dismissione integrale dei beni*, Il Sole 24 ore, 5/11/2024, sottolineano come "*non è esclusa del tutto la possibilità che nel concordato semplificato si possa dar luogo a operazioni straordinarie, purché esse siano mosse dal fine ultimo della miglior liquidazione sul mercato, e non certo indirizzate a trattenere gli asset all'interno del perimetro societario*". Analogamente, la Corte di Appello di Firenze, con decreto del 5 febbraio 2025 (in *Il Caso.it*, https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32797.pdf), confermando in sede di reclamo la decisione del Tribunale di Livorno del 9 ottobre 2024, afferma: "*Pur non venendo escluso espressamente, la finalità liquidatoria del concordato preclude che esso possa perseguire una continuità aziendale. In tale ottica, pur non venendo prevista una durata massima, l'ambito temporale previsto dalla proposta dovrà evidentemente essere limitato al periodo necessario per procedere alla liquidazione dei beni, compatibilmente con l'esigenza di raggiungere la maggiore capitalizzazione possibile. In quest'ottica, quindi, è ben possibile che il piano si ponga una prospettiva temporale nella quale vi sia una continuità dell'azienda, ma la gestione dovrà essere limitata all'ordinaria amministrazione, nell'ottica di non disperdere il patrimonio aziendale. E' invece escluso che la continuità possa costituire l'aspetto saliente della proposta, neppure al fine di ottenere la liquidità necessaria per il pagamento dei creditori, dovendo questa necessariamente pervenire dalla vendita del compendio aziendale*".

[71] Art. 2740 (Responsabilità patrimoniale). *Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.*

[72] In termini sostanzialmente analoghi v. Corte di Appello di Trieste, decreto n. 140/2024 del 21 marzo 2024, in *Diritto della Crisi*, https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-trieste-21-marzo-2024-pres-est-caparelli, la quale afferma che "*a) le disposizioni sulla prededuzione sono norme di stretta interpretazione, perchè derogano alle regole del concorso, e ciò è ancor più vero dopo la stretta data dal Legislatore, che ne ha inteso ridurre quanto più possibile la portata; b) al concordato semplificato non possano applicarsi per analogia le norme del concordato preventivo, poiché, pur rientrando nell'alveo delle procedure concorsuali, non ne costituisce una diretta derivazione, ma è invece considerato prevalentemente uno strumento a sé stante, con norme proprie...*";

patrimonio del debitore, in funzione della sua immediata e miglior liquidazione, e al compenso degli organi preposti alla procedura.

Effetti sull'amministrazione del patrimonio ex artt. 46 e 94

Per espresso richiamo degli articoli 46 e 94, afferenti al concordato preventivo, il debitore, nel periodo ricompreso fra domanda di accesso ed omologa del concordato, gestirà il proprio patrimonio sotto la vigilanza di un organo - l'ausiliario- nominato con decreto del tribunale. In ogni caso il compimento di atti di straordinaria amministrazione dovrà, a pena di inefficacia, essere autorizzato dal tribunale.

Effetti protettivi ex art. 46

Salvo che vi sia autorizzazione del giudice, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso al concordato semplificato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

Altri effetti, di varia natura, prodotti in applicazione dell'art. 96

Per espresso richiamo dell'articolo 96 (che a sua volta rinvia ad altri articoli del CCII), parimenti relativo al concordato preventivo, a far corso dalla domanda di accesso al concordato semplificato si producono ulteriori effetti, di cui i più rilevanti appaiono i seguenti:

- le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, compiute dopo la pubblicazione del ricorso, sono inopponibili ai creditori (rinvio all'art. 145);
- i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio vengono soddisfatti con prelazione sul ricavato dalla liquidazione dei beni in garanzia. La prelazione si estende agli interessi secondo le regole del codice civile[73]. Per la parte capitale non soddisfatta i creditori privilegiati concorrono, in chirografo, con gli altri creditori. In ogni caso hanno diritto di concorrere in chirografo anche nelle ripartizioni eseguite prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati in garanzia (rinvio all'art. 153);
- sui crediti chirografari non decorrono interessi (rinvio all'art. 154);
- i creditori possono eccepire in compensazione, al debitore, eventuali propri debiti nei suoi confronti (rinvio all'art. 155);
- i crediti infruttiferi non scaduti saranno scontati in ragione del tempo intercorrente fra data di pagamento e futura scadenza (rinvio all'art. 156);
- il creditore di più obbligati in solido concorre alla liquidazione del patrimonio di quelli sottoposti a procedura per l'intero credito sino al totale pagamento e ciascun coobbligato potrà esercitare il regresso solo dopo l'avvenuta integrale soddisfazione del creditore (rinvio all'art. 160);
- il creditore che, prima dell'apertura della procedura, ha ricevuto da un coobbligato o fidejussore del proprio debitore sottoposto a detta procedura il pagamento parziale del proprio credito, concorre nella liquidazione del patrimonio per il credito residuo, ma ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto eventualmente spettate al coobbligato che abbia esercitato il regresso nei confronti del debitore stesso, in ragione del pagamento parziale effettuato in favore del creditore (rinvio all'art. 161);
- il coobbligato o fidejussore del debitore sottoposto a procedura che abbia pegno o ipoteca sui beni del debitore a garanzia del proprio regresso, concorre nella liquidazione del patrimonio del debitore per l'ammontare del pegno o dell'ipoteca, ma il ricavato della vendita dei beni in garanzia spetterà al creditore in deduzione della somma dovuta (rinvio all'art. 162).

Come già accennato, nel concordato semplificato non è previsto che la proposta ed il piano siano preventivamente sottoposti all'approvazione dei creditori, chiamati a votare su di essi. Al relativo esame e alla loro valutazione provvede, in due tempi e fasi distinti, direttamente il tribunale.

9.1.PRIMA FASE

[73] artt. 2749, 2788, 2855.

Nella prima fase, disciplinata dai commi terzo e quarto dell'art. 25 *sexies*, il tribunale, acquisiti la relazione finale dell'*esperto* e il suo parere, "*con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi*", nomina, con decreto, un ausiliario, ai sensi dell'art. 68 c.p.c.[74], per le successive incombenze, assegnandogli un termine per la redazione di un parere circa la proposta ed il piano. "*Con il medesimo decreto ovvero, in caso di concessione del termine....* [per la presentazione della proposta e del piano] *con decreto successivo, il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori*[75]*,.....specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione*" del concordato richiesto.

In termini logico-cronologici il tribunale, in tale fase, "valuterà" prioritariamente la ritualità della proposta e la corretta -eventuale- formazione delle classi, indi, in caso di esito positivo, emetterà il decreto di cui sopra. Ai fini valutativi potrà dar corso a verifiche di natura essenzialmente formale, circa il ricorrere, effettivo, dei presupposti per l'accesso al concordato semplificato, il rispetto dei termini di legge, la composizione delle classi, prendendo a fondamento del proprio giudizio in primo luogo ed essenzialmente le informazioni contenute nella relazione dell'esperto ed il parere da questi fornito ed esercitando, in questa fase, "*un controllo solo esteriore.....di logicità e non contraddittorietà della motivazione della relazione dell'esperto*"[76]. Detto controllo consente anche di salvaguardare il legittimo utilizzo dello strumento in esame, evitando che l'accesso alla composizione negoziata non seguito dallo svolgimento di trattative serie e concrete, possa in realtà "*mascherare il dissimulato intento di procurarsi le condizioni di accesso a un concordato semplificato*"[77].

Tuttavia, pur senza entrare analiticamente nel merito del piano - non prevedendo, peraltro, la norma, in tale fase, articolazione di mezzi istruttori o contraddittorio -, il tribunale ben potrà rilevare, ove esistano, situazioni di evidente illogicità o "infattibilità" della proposta e del piano stesso, ovvero gravi carenze informative che ne minino la trasparenza e conoscibilità.

Il controllo sulla ritualità della proposta include pertanto anche la verifica della legittimità sostanziale della medesima, intesa sia come "*non manifesta implausibilità*" e sia come massima chiarezza informativa, la cui mancanza "*si tradurrebbe in un grave difetto di ammissibilità del piano, anche perché i creditori nella procedura de qua non votano e deve essere data loro l'informazione più esaustiva possibile ai fini di un'eventuale opposizione*"[78] . In tale contesto, ai fini di una miglior valutazione, il tribunale potrà concedere un termine per l'integrazione o la modifica del piano prima di completare le sue verifiche iniziali.

Questa interpretazione risponde a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura. Di contra, "*sostenere che al tribunale competa nella prima fase esclusivamente un ruolo di mero attestatore formale dei requisiti previsti dall'art. 25sexies co. 1 CCII, senza poterne rilevare la sua manifesta irrealizzabilità e implausibilità, significherebbe tenere in vita la procedura pur nella già acquisita consapevolezza che la stessa non potrebbe sopravvivere al*

[74] Art. 68 c.p.c.: "*Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo. Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge. Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica*".

[75] Si fa riferimento ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'art. 39, c.1.

[76] Così Trib. di Milano, decreto 23 aprile 2024, in *il Caso.it*, https://www.ilcaso.it/ giurisprudenza/archivio/32022.pdf.

[77] D'Aquino F. -Minniti G., *La composizione non è la scorciatoia per il concordato semplificato,* in *Il Sole 24 ore*, 22 ottobre 2024. Sul punto, anche per gli interessanti richiami giurisprudenziali ivi contenuti, cfr. altresì Trib. di Bologna, decreto del 18 marzo 2025, in Diritto della Crisi, https://dirittodellacrisi.it/file/MT8czGs8KVOUFRw64hJsFILuGKazCuSDnD7PEAPt.pdf/Trib.%20Bologna,%2018%20marzo%202025,%20Pres.%20Est.%20Atzori_redatto.pdf.

[78] Cfr.: Corte di Appello di Milano, sentenza del 21 marzo 2024, in *Il Caso.it*, https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/31254.pdfy; Tribunale di Ferrara, decreto dell'8 agosto 2024, https://iusletter.com/wp-content/uploads/sent-concors.pdf.

successivo vaglio"[79], ben più approfondito, che dovrà essere necessariamente svolto dal tribunale in sede di omologazione del concordato semplificato.

Primo e rilevante compito dell'ausiliario nominato dal tribunale è quello di rendere un qualificato parere circa la proposta ed il piano. La norma non indica quale debba essere il contenuto del parere reso, a differenza di quanto avviene per l'esperto. Tale contenuto "*può, però, essere agevolmente ricavato dalla lettura complessiva dell'art. 25- sexies C.C.I.I. Il parere, a valle dell'opera dell'esperto, dovrà contribuire a fornire ai creditori un'adeguata informativa in merito ai contenuti della proposta al fine di consentire loro una razionale valutazione in termini di presa d'atto o opposizione all'omologazione e costituisce uno strumento conoscitivo cruciale per la valutazione del tribunale in sede di omologazione del concordato. L'ausiliario, in merito alla fattibilità del piano di liquidazione, deve compiere una verifica ad ampio spettro dell'effettiva e concreta realizzabilità, qualificata da requisiti minimi di linearità, certezza, esaustività ed oggettività. Tale controllo comprende qualunque impossibilità di attuazione del piano, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo economico. In tal senso l'ausiliario supporta il processo valutativo del Tribunale* [nella successiva fase dell'omologazione del concordato] *verificando: se la proposta sia in grado di generare il massimo beneficio per i creditori; se il quadro debitorio sia chiaro sia dal punto di vista dell'entità numerica che relativamente alla gradazione dei privilegi; se siano stati effettivamente forniti tutti gli elementi concernenti le caratteristiche della crisi a cominciare dalla valutazione delle eventuali responsabilità soggettive; se la proposta sia priva di aleatorietà in termini di soddisfazione offerta ai creditori (cui è sottratta la possibilità di esprimersi con il voto)*"[80].

Oltre a rendere il parere l'ausiliario è chiamato a svolgere in via generale un compito di vigilanza, peraltro funzionale al parere stesso, su eventuali atti di amministrazione del patrimonio compiuti dal debitore successivamente al deposito del ricorso; a riferire prontamente al tribunale "*se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode*", o "*compie atti non autorizzati*", cosicchè il tribunale valuti l'assunzione di un provvedimento di revoca o comunque interruttivo dell'iter di omologazione del concordato[81] e disponga, su istanza di un creditore o del pubblico ministero, l'apertura della liquidazione giudiziale (o controllata); dopo l'omologazione sorveglia l'adempimento del concordato secondo le modalità stabilite dal tribunale e cura la redazione delle informative, semestrali e finali, per i creditori, richiede al tribunale il decreto di cancellazione delle formalità gravanti sui beni oggetto di vendita, può richiedere altresì la risoluzione del concordato per inadempimento[82].

Altro compito, meramente eventuale, specificamente assegnato all'ausiliario è quello di cui all'art. 25 *septies*, c. 3, il quale dispone che allorquando il piano di liquidazione comprenda un'offerta di acquisto, da parte di un soggetto individuato, dell'azienda, di rami di essa o di singoli cespiti e preveda "*che il trasferimento debba essere eseguito prima dell'omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione del tribunale*".

9.2.SECONDA FASE

La seconda fase del procedimento inizia con l'udienza di omologazione del concordato, nel corso della quale" i *creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata*".

Ai sensi del quinto comma (art. 25 *sexies*), all'udienza per l'omologazione il tribunale,

[79] Corte di Appello di Milano, sopra cit..
[80] V. Corte d'Appello di L'Aquila, decreto del 13 dicembre 2024, in *Il Caso.it*, https://mobile.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32427.pdf.
[81] Cfr. Trib. di Ferrara, decreto dell'8 agosto 2024, in https://dirittodellacrisi.it/file/zGXaKLG7UpBBsmUHTfeign8Z52jxTotu7Cz5tKfV.pdf/Trib%20Ferrara_redatto.pdf, secondo il quale "*la revoca, ex art. 106 secondo comma CCI è consentita non solo in presenza di atti in frode ma anche quando emerge la carenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di apertura o ammissibilità*" del concordato semplificato.
[82] Artt. 106, 118 e 119, a cui fa espresso rinvio l'art. 25 *sexies*, c. 8.

assumendo, ove occorra, "*i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio*", verificata:

- la regolarità del contraddittorio e del procedimento,
- il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione,
- la fattibilità del piano di liquidazione,

accerta:

- che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o controllata,
- che comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore,

quindi omologa, con decreto motivato immediatamente esecutivo, il concordato.

L'udienza di omologazione apre pertanto le porte al contraddittorio con i creditori e le altre parti interessate, che, in tale fase, potranno, ove lo ritengano, avanzare contestazioni ed eccezioni, sia formali che di merito, in ordine alla proposta ed al piano, ivi incluse quelle relative alla reale esistenza dei presupposti richiesti per la formulazione della proposta di concordato semplificato, all'effettiva natura liquidatoria del piano, alla correttezza dei dati rappresentati, alla corretta formazione delle classi, alla fattibilità -astratta e concreta- del piano, all'effettivo rispetto delle cause legittime di prelazione nel pagamento dei creditori con i proventi della liquidazione (c.d. principio della *absolute priority rule*[83]), alla convenienza (o quantomeno un trattamento non deteriore) per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o controllata[84], all'utilità assicurata a ciascun creditore, la quale peraltro potrà anche non essere di natura monetaria (ossia non dovrà consistere necessariamente in un pagamento, ma anche in altro vantaggio, suscettibile o meno di valutazione economica)[85].

A prescindere dall'eventuale opposizione da parte dei creditori, il tribunale dovrà comunque condurre -anche avvalendosi di mezzi istruttori disposti d'ufficio- un'indagine ampia ed approfondita, che se necessario travalichi i confini della relazione e del parere di esperto ed ausiliario, per verificare il ricorrere delle condizioni, formali e sostanziali, di ammissibilità del concordato semplificato. Il tribunale passa pertanto da un vaglio meramente negativo -circa la non manifesta inattuabilità della proposta ed evidente insufficienza dei dati rassegnati- ad una dettagliata analisi della richiesta formulata dall'imprenditore e del piano su cui si fonda, relativamente ai presupposti, ai contenuti, alla fondatezza e completezza dei dati, alla logicità ed intrinseca fattibilità del piano[86], al sussistere di adeguati

[83] Principio secondo il quale i creditori concorrenti debbo essere soddisfatti nel pieno rispetto dell'ordine dei privilegi, per cui il creditore di grado subordinato potrà ricevere pagamenti solo successivamente all'integrale soddisfazione del creditore di grado *potiore;* cfr., *ex multis*, Trib. di Milano, decreto del 18 luglio 2024, in *Il Caso.it*, https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/31976.pdf.

[84] Il Trib. di Pescara, decreto dell'11 dicembre 2023, in *Diritto della Crisi*, https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-pescara-11-dicembre-2023-pres-bongrazio-est-capezzera, afferma: "*Si concorda sul rilievo che, nella comparazione con lo scenario fallimentare/liquidazione giudiziale, il concordato semplificato non deve portare un danno per i creditori, ai quali deve essere garantito un trattamento economico per lo meno paritetico a quello di una liquidazione concorsuale. In altre parole, non è necessario che il concordato semplificato comporti un quid pluris ma solo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima*"; parimenti il Trib. Milano, decreto del 18 luglio 2024, cit., il quale osserva circa la necessità che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore: "*si tratta evidentemente di una valutazione comparativa rispetto allo scenario liquidatorio, occorrendo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima*".

[85] Afferma al riguardo il Trib. di Pescara, decreto del 27 gennaio 2025, in *Il Caso.it*, https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32598.pdf: "*Dal raffronto con la previsione dell'art. 84, co. 3, CCI, che in materia di concordato preventivo richiede "un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile", può desumersi che l'utilità in parola possa prescindere da un pagamento o da una minor spesa e risolversi in un qualche vantaggio per il creditore, ad esempio nella salvaguardia di un rapporto in corso di esecuzione, che con l'apertura della liquidazione giudiziale verrebbe meno*".

[86] Il Trib. di Pescara, nel decreto 27 gennaio 2025, cit., ha affermato invece che ai fini dell'omologa la fattibilità del piano debba essere "*intesa quale «non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati» (art. 47 CCII, in tema di concordato preventivo)*". Il ragionamento e le conseguenti conclusioni tratte dal Tribunale non sono tuttavia condivisibili. In primo luogo, l'art. 47 riguarda la fase preliminare del concordato preventivo, relativa alla valutazione di ammissibilità della proposta, che culmina nella pronuncia del decreto di ammissione alla procedura. Già per tale motivo non si ritiene corretto il riferimento all'art. 47 nel ben diverso contesto di un giudizio di omologazione. Inoltre, non appare possibile un'applicazione analogica dell'art. 112, c. 1, lett. *g)*,

elementi probatori forniti, a corredo, dall'imprenditore istante[87].

Quindi il tribunale, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, omologa il concordato o respinge la richiesta di omologazione[88].

Avverso il decreto per l'omologazione del concordato potrà essere proposto reclamo alla corte di appello, che deciderà, parimenti, con decreto, ricorribile per Cassazione.

"*Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili*"[89].

Per quanto non espressamente previsto, direttamente o mediante rinvio, dall'art. 25 *sexies* il procedimento di accesso al concordato semplificato cadrà sotto la disciplina di cui artt. 40 e ss., relativi al "*Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*".

9.3.LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO-ADEMPIMENTO DEL CONCORDATO FASE

Ai sensi dell'art. 25-septies (Disciplina della liquidazione del patrimonio) il tribunale, con il decreto di omologa, nomina un liquidatore, il quale, in applicazione degli artt. 114 e 115 -espressamente richiamati- darà corso alla liquidazione in ottemperanza al piano ed alle altre modalità indicate dal tribunale con il decreto stesso. La vendita dei cespiti sarà eseguita mediante procedure competitive. È altresì prevista la nomina di un comitato dei creditori "*per assistere alla liquidazione*",

Il liquidatore eserciterà altresì, o se pendente proseguirà, "*ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti*", nonché l'eventuale azione sociale di responsabilità.

A tale fase -di esecuzione- del concordato semplificato si applica altresì, per quanto compatibile, la disciplina dettata dall'art. 118 in tema di esecuzione del concordato preventivo[90].

9.4.MISURE CAUTELARI PROTETTIVE

stante la significativa differenza fra omologazione di un concordato preventivo, che presuppone necessariamente la previa approvazione della proposta da parte della maggioranza dei creditori e omologazione di un concordato semplificato, dove invece i creditori non sono chiamati ad esprimersi preventivamente ed il giudizio sulla proposta ricade direttamente sul tribunale. In tale contesto limitare la verifica della fattibilità del piano alla sua "*non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati*", significherebbe ridurre le tutele nei confronti dei creditori. Non a caso il legislatore, mentre delimita -con il riferimento alla "*non manifesta inattitudine*"- la verifica di "fattibilità" del piano da parte del tribunale nell'ambito del giudizio di omologazione del concordato preventivo liquidatorio, nulla precisa in relazione alla stessa verifica in sede di omologa del concordato semplificato. Si ritiene pertanto che anche le differenze testuali consentano di intendere in termini più ampi il giudizio di fattibilità -intrinseca- del piano in sede di omologazione del concordato semplificato. Al riguardo, ancora più marcata risulta l'interpretazione (sostanzialmente conforme) fatta propria dal Tribunale di Livorno con le "*Linee guida per le procedure di composizione negoziata della crisi e per il concordato semplificato (ottobre 2024)*", dove, nel paragrafo dedicato alla fattibilità del piano, si legge: "*Nell'impianto normativo del concordato semplificato, le attività dell'esperto e dell'ausiliario devono supplire alla mancata previsione dell'attestazione del professionista indipendente e della fase di valutazione critica da parte del ceto creditorio, che non è chiamato ad esprimersi mediante il voto. Il controllo della fattibilità del piano di liquidazione, pertanto, assume una valenza più incisiva rispetto a quello previsto nel concordato preventivo (in cui la fattibilità è intesa come "manifesta inattitudine a raggiungere l'obiettivo prefissato"), consistendo in una verifica ad ampio spettro dell'effettiva e concreta realizzabilità, qualificata da requisiti minimi di linearità, certezza, esaustività ed oggettività. Tale controllo comprende qualunque impossibilità di attuazione del piano, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo economico*". (https://www.tribunale.livorno.it/allegatinews/A_69503.pdf).

[87] Cfr., in tal senso, Trib. di Milano, sentenza del 17 dicembre 2024, in *Il Caso.it*, https://mobile.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32429.pdf.

[88] Nel secondo caso il tribunale, su istanza di parte o del pubblico ministero, potrà, con unica sentenza, rigettare la richiesta di omologazione e dichiarare aperta la liquidazione giudiziale o controllata.

[89] Così l'art. 117, espressamente richiamato dall'art. 25 *sexies*, c. 8.

[90] Art. 25 *sexies*, c. 8.

In pendenza del procedimento per l'accesso al concordato semplificato, ai sensi dell'art. 54 (Misure cautelari e protettive) il tribunale (designando all'uopo un giudice delegato), potrà emettere, su istanza di parte, i provvedimenti cautelari che riterrà più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione del decreto di omologazione. Il debitore che ne ha fatto richiesta nella domanda di accesso alla procedura o con successiva domanda rivolta al tribunale potrà ottenere l'applicazione di misure protettive, con contenuto tipico, per cui: a far corso dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata[91].

Le suddette misure protettive operano automaticamente per effetto della pubblicazione della richiesta nel registro delle imprese, ma dovranno essere oggetto di decreto di conferma (da parte del giudice all'uopo delegato) entro trenta giorni. In difetto di deposito del decreto al registro imprese entro tale termine, le misure protettive perderanno di efficacia, ma la loro richiesta potrà essere reiterata

Il debitore, dopo il deposito della proposta e del piano, con successiva istanza potrà richiedere al tribunale la concessione anche di misure protettive diverse da quelle tipiche di cui sopra, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare il buon esito del concordato. In tal caso la valutazione del giudice riguarderà anche il contenuto della misura - atipica – richiesta, la cui efficacia decorrerà dal provvedimento di concessione.

La durata delle misure protettive tipiche è fissata al massimo in quattro mesi, ma esse possono essere oggetto di proroga, revoca o modifica da parte del tribunale, fermo restando il limite di durata invalicabile, complessivo, di un anno, che l'art. 8 prevede per tutte le misure protettive in generale.

Il decreto di concessione, conferma, revoca, modifica delle misure cautelari e protettive è reclamabile in Corte di Appello.

Le misure protettive e cautelari perdono di efficacia con la pubblicazione del decreto relativo all'omologazione del concordato.

9.5.REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Prima che si addivenga all'omologazione, il provvedimento introduttivo del concordato semplificato può essere revocato dal tribunale[92], su istanza dell'ausiliario, se questi abbia accertato "*che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode*", ovvero non abbia effettuato il deposito di quanto disposto nel decreto del tribunale per far fronte alle spese, ovvero abbia compiuto atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il tribunale provvede con decreto non reclamabile.

A seguito della revoca il tribunale, su istanza del pubblico ministero o di un creditore, apre la liquidazione giudiziale (o controllata).

Successivamente all'omologazione, "*ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del*

[91] Con riferimento all'eventuale apertura della liquidazione giudiziale (o controllata), essendo il concordato semplificato classificabile come strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, troverà, comunque, applicazione anche il disposto dell'art. 7, per il quale "*nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori*" (ovviamente al concordato semplificato non si applica la condizione riferibile al concordato in continuità).

[92] Per espresso richiamo dell'art. 106, contenuto nell'art. 25 *sexies*, c. 8.

termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato"[93]

Solo a seguito di risoluzione del concordato semplificato il tribunale, su istanza di parte, può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale (o controllata).

Nel caso di risoluzione del concordato semplificato e di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i pagamenti, le garanzie e gli atti posti in essere in esecuzione del piano sono esentati dalla revocatoria e non configureranno i reati di bancarotta preferenziale o di bancarotta semplice[94].

10. IL GRUPPO DI IMPRESE E LA CNC

L'art. 25 (Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese) detta alcune regole specifiche per disciplinare l'accesso alla CNC di più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo.

Si evidenzia in primo luogo che il CCII all'art. 2, c. 1, lett. *h)* ridisegna, ai fini dell'applicazione del CCII stesso, il concetto civilistico di gruppo di imprese, inserendo nei parametri, in aggiunta alle società ed enti, anche persone fisiche ed imprese non societarie quali soggetti esercitanti il coordinamento o la direzione.

Ciò premesso l'art. 25 prevede una gestione unitaria della CNC per tutte le imprese richiedenti appartenenti al gruppo. A tal fine detta i criteri per l'individuazione della camera di commercio competente per la nomina dell'*esperto* e del tribunale competente per le misure protettive e cautelari[95]; dispone che l'*esperto* assolva ai propri compiti in modo unitario per tutte le imprese richiedenti, "*salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può svolgere le trattative per singole imprese*"; consente la riunificazione delle procedure "*quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze*"; indica l'ulteriore documentazione da presentare con l'istanza di nomina dell'*esperto*, in ragione della peculiarità rappresentata dall'appartenenza delle imprese istanti ad un unico gruppo; esclude, in deroga agli artt. 2467 e 2497 *quinquies* c.c., la postergazione per i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, semprechè l'imprenditore abbia preventivamente informato l'*esperto* e questi non abbia iscritto il proprio dissenso; prevede infine che, al termine delle trattative, le imprese del gruppo possano "*stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all'art. 23, comma 1*," (v. *supra*) "*ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all'art. 23*".

11. IMPRESE SOTTO SOGLIA

L'art. 25-quater (Imprese sotto soglia) estende la possibilità di ricorrere alla CNC anche agli imprenditori, commerciali e agricoli, c.d. *sotto soglia*, ossia coloro i quali, per il combinato disposto delle lettere *c)* e *d)* dell'art. 2, c. 1, sono soggetti alle specifiche procedure previste per il sovraindebitamento [96].

---

[93] Per espresso richiamo dell'art. 119, contenuto nell'art. 25 *sexies*, c. 8.

[94] V. art. 166, c. 3, lett. *e)* e art. 324, espressamente richiamato dall'art. 25 *sexies*, c. 8.

[95] "*L'istanza è presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l'ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica.*"

[96] Art. 2, c. 1.....

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;.....

La disciplina è quella ordinaria, dettata per la CNC, salve alcune semplificazioni, nonché alcune modifiche in punto di conclusioni, necessitate anche da esigenze di adeguamento alle procedure previste per la crisi da sovraindebitamento.

Fra le semplificazioni si rilevano le seguenti: la nomina dell'*esperto* "*avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza*", anziché da parte della commissione appositamente costituita nell'ambito della camera di commercio; nella documentazione da produrre a corredo dell'istanza di nomina dell'*esperto* non è incluso il *progetto di piano di risanamento* di cui all'art. 17, c. 3, lett. *b)*. Quest'ultima, in particolare, non può essere certo interpretata come l'eventualità che non ci sia un piano. Una CNC senza un piano di risanamento appare un ossimoro: di fatto una trattativa senza oggetto! La norma si limita pertanto a non richiedere la presentazione di un progetto di piano in allegato all'istanza di nomina dell'esperto, fermo restando che, in ossequio alla logica della CNC, il piano o un progetto, seppur di massima, di piano dovrà comunque essere presentato all'esperto e costituire quindi base di svolgimento delle trattative con i creditori e le altre parti interessate al risanamento.

Altre differenze si rilevano in relazione alle soluzioni adottabili in esito alle trattative. Il terzo comma prevede infatti: "*Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1*[97]*, le parti possono, alternativamente*:

a) concludere un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento idoneo ad assicurare la continuità aziendale". Qui l'idoneità del contratto ad assicurare la continuità aziendale è elemento necessario della fattispecie, contrariamente al contratto di cui all'art. 23, c. 1, lett. *a)*, dove tale idoneità costituisce un elemento eventuale, produttivo di misure premiali circa i debiti tributari;

"*b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62*". Al riguardo sorge spontanea una riflessione: stante la diversa formulazione rispetto a quella dell'art. 23, c. 1, lett. *b)* che invece prevede la possibilità di "*concludere la convenzione di moratoria di cui all'art. 62*", è lecito presumere che il richiamo debba intendersi al solo contenuto della convenzione di moratoria, con esclusione pertanto dell'estensione di efficacia ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima classe, propria invece della convenzione di moratoria tipica;

"*c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonchè dall'esperto, idoneo a produrre*" alcuni effetti premiali in materia fiscale[98] - mentre l'art. 23 c. 1, lett. *c)* prevede che ne conseguano esenzioni di natura civilistica e penale - , con la cui sottoscrizione "*l'esperto da atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi e dell'insolvenza*".

Oltre ai contratti e agli accordi di cui sopra, l'imprenditore potrà, alternativamente, ricorrere a due istituti specificamente riferibili al sovraindebitamento quali il concordato minore e la liquidazione controllata, oppure proporre la domanda di concordato semplificato e, "*per la sola impresa agricola*" (anche pertanto con le caratteristiche di *impresa minore*[99]), "*chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti*".

Per concludere la presente disamina, è opportuno non sottacere come il primo comma dell'art. 25 *quater* consenta l'accesso alla CNC all'imprenditore commerciale e agricolo, sotto soglia, il quale si trovi "*in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza*". La norma, pertanto, non fa testualmente menzione anche delle situazioni di crisi o insolvenza (*rectius* di "sovraindebitamento") già in essere. Si ritiene tuttavia che il ripetuto riferimento, nei commi successivi, alle procedure riservate all'imprenditore in stato di sovraindebitamento (ossia all'imprenditore minore in stato di crisi o di

[97] Squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza.
[98] Per gli effetti premiali, in generale, determinati dalla CNC in relazione ai diversi, possibili esiti della stessa, v. art. 25 *bis*.
[99] Mentre invece l'art. 57 prevede, in via generale, che "*Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore*".

insolvenza), possa costituire valido argomento in favore di di un possibile utilizzo della CNC, da parte dell'imprenditore minore, sia in chiave preventiva, allorquando ricorrano situazioni di mero squilibrio, sia quando la crisi o l'insolvenza sono già manifeste[100].

12. LE MISURE PREMIALI

Se, come già detto, il concordato semplificato svolge, di fatto, anche un ruolo di stimolo per uno sbocco negoziale della CNC, altro indice del *favor* riservato dal legislatore alla CNC stessa, allorquando questa conduca a determinati esiti, principalmente se di natura negoziale, è rappresentato dall'art. 25 bis (Misure premiali), al quale è opportuno qui fare un rapido e sintetico cenno.

La norma *de qua* prevede infatti molteplici e significativi vantaggi, relativamente ai debiti tributari, per l'imprenditore che richieda l'accesso alla CNC.

Tali vantaggi sono differenziati in base all'esito delle trattative e consistono:

- nella riduzione degli interessi e delle sanzioni tributarie,
- nella possibilità di ottenere un piano di rateazione mensile fino a settantadue o centoventi rate delle imposte dovute e non versate,

nonché,

- in tema di imposte dirette, da un lato non si considerano plusvalenze -tassabili- le riduzioni di debito ottenute dal debitore, dall'altro lato si considerano minusvalenze -deducibili- le riduzioni di credito accordate dal creditore,
- in tema di IVA, è consentito detrarre l'ammontare dell'imposta relativa alla parte di credito, oggetto di eventuale rinuncia, portato da fatture emesse.

13. LIMITI DI ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Si ritiene opportuno concludere la trattazione della CNC esaminando l'art. 25 *quinquies* (Limiti di accesso alla composizione negoziata).

La norma si ricollega, fornendone così la motivazione, al disposto del già esaminato art. 17, c. 3, lett. *d)*, e più precisamente alla parte in cui è fatto obbligo all'imprenditore che vuole accedere alla CNC di produrre, in allegato all'istanza di nomina dell'esperto, la dichiarazione *di non aver depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza*" o istanze a questa propedeutiche[101].

L'art. 25 *quinquies* pone infatti il divieto di ricorrere alla CNC in pendenza di procedimenti per l'accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento[102], ovvero in pendenza

[100] Non si ritiene invece convincentemente utilizzabile, a supporto di tale interpretazione, il riferimento all'art. 12, pur contenuto nell'art. 25 *quater*, c. 5, in quanto il primo comma dell'art. 12, menzionando testualmente le "*condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b)*", richiama in realtà definizioni afferenti all'imprenditore sopra soglia, mentre nel CCII la situazione di crisi o di insolvenza dell'imprenditore sotto soglia è definita"sovraindebitamento".

[101] Prima dell'entrata in vigore del Terzo Correttivo si è ripetutamente disquisito se la pendenza di un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata avesse valenza impeditiva per l'accesso alla CNC. "*Sul punto nella giurisprudenza di merito si sono registrati due orientamenti. Uno contrario alla possibilità di attivazione del percorso di composizione negoziata laddove penda il procedimento per l'apertura di liquidazione giudiziale con domanda da chiunque presentata, debitore o terzo (cfr. Tribunale di Lagonegro 28 febbraio 2023 e 14 aprile 2023; Tribunale di Palermo 22 maggio 2023; Tribunale di Busto Arsizio 4 luglio 2023; Tribunale di Busto Arsizio 16 agosto 2023; Tribunale di Bergamo, 23 gennaio 2024). L'altro, invece, che restringe l'ambito applicativo dell'art. 25 quinquies CCII al solo caso in cui l'apertura della liquidazione giudiziale sia stata richiesta in proprio dallo stesso debitore che, poi, manifesti la volontà di accedere al percorso della composizione negoziata (Tribunale di Bologna 23 giugno 2023; Tribunale di Torre Annunziata 20 luglio 2023; Tribunale di Trani 30 settembre 2023; Tribunale di Tempio Pausania 12 ottobre 2023*", Trib. di Torino 11 aprile 2024). (Cfr. Scaccaglia L., *Il rapporto tra liquidazione giudiziale e composizione negoziata*, in Iusletter di LaScala-società tra avvocati, 19/6/2024, https://iusletter.com/dalla-redazione/crisi-restructuring-e-utp/crisi-e-procedure-concorsuali / il-rapporto-tra-liquidazione-giudiziale-e-composizione-negoziata/). Il Terzo Correttivo, modificando la lettera "*m bis*" dell'art. 2, ha tracciato una netta linea di demarcazione fra strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e liquidazione giudiziale e controllata. In tal modo dovrebbe risultare chiaro che l'art. 25 *quinquies*, menzionando gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ma non la liquidazione giudiziale o controlla, limita solo ai primi effetti impeditivi alla presentazione di una istanza di accesso alla CNC, concomitante ovvero nei quattro mesi successivi all'eventuale rinuncia ai relativi procedimenti.

[102] Nel caso specifico il concordato minore.

del procedimento per la concessione di misure protettive richieste a tutela di trattative propedeutiche ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza[103].

Il divieto permane anche nel caso in cui, nei quattro mesi precedenti, l'imprenditore abbia rinunziato ai procedimenti sopraindicati[104].

La norma in argomento per un verso traccia, ancora una volta ed in termini inequivocabili, una linea di demarcazione fra CNC e strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (o procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) e, per altro verso, imponendo una scelta ben precisa all'imprenditore in difficoltà economico-finanziarie impedisce, di fatto, un possibile utilizzo strumentale, in particolare in funzione dilatoria, della CNC.

14. LA CNC IN NUMERI

La CNC, dopo una partenza in sordina, ha iniziato a riscuotere un crescente successo fra le imprese in difficoltà.

I primi 14 mesi (l'istituto è entrato a far parte del nostro ordinamento nel novembre 2021) sono stati contrassegnati da un ricorso molto modesto alla CNC. Poi, dal 2023, è iniziata una progressiva crescita delle istanze di accesso a tale percorso di risanamento. Nel 2024 il numero delle imprese che vi hanno fatto ricorso ha superato il numero di quelle che hanno richiesto il concordato preventivo ed il trend si manifesta in espansione anche nel primo trimestre del 2025.

Per un'analisi dettagliata si rinvia alle pubblicazioni Unioncamere, in particolare *Osservatorio Unioncamere Crisi d'Impresa, Seconda edizione, febbraio 2025*[105] e *La Composizione Negoziata per la Crisi d'Impresa, osservatorio semestrale, settima edizione, 15 maggio 2025*[106].

In sintesi, i numeri della CNC sono i seguenti:

- anni 2021 (mesi di novembre e dicembre) e 2022, 438 istanze di accesso;
- anno 2023, 594 istanze;
- anno 2024, 1089 istanze. Si evidenzia in particolare, come già detto, che nel corso del 2024 le istanze di accesso alla CNC hanno superato, numericamente, i ricorsi per ammissione al concordato preventivo (fermatisi a 769).

"*L'inizio dell'anno 2025 ha confermato il trend di crescita del ricorso alla composizione negoziata con 387 istanze nel primo trimestre (con una crescita di quasi il 70% rispetto al primo trimestre del 2024*"[107].

In crescita anche il tasso, per così dire, di "successo" delle istanze (ossia di quelle che, a conclusione delle trattative, sfociano in una -qualunque sia- delle soluzioni di cui all'art. 23), "*definito come il rapporto tra le composizioni negoziate concluse con un esito favorevole in un dato periodo (trimestre) e il numero di istanze archiviate nello stesso periodo*". Nel primo trimestre 2025 il tasso di successo è arrivato al 22,5%, evidenziando (al netto di due dati migliori riscontrati nel secondo e quarto trimestre 2023) un progressivo e costante innalzamento di detto tasso su base trimestrale.

Come dato d'insieme si sottolinea che dal novembre 2021 e sino al 15 maggio 2025 risultano essere state complessivamente presentate, presso il sistema "Camere di Commercio", 2.765 istanze per la nomina dell'Esperto, di cui 120 rifiutate e 2.615 accolte. Le conseguenti CNC ancora in gestione risultano essere 1.117, mentre 1.528 sono state archiviate, di cui 1.233 (81%) con esito negativo e

[103] Nel caso specifico l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

[104] Molto più sfumata la posizione assunta dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con l'ordinanza del 31 luglio 2024, cit.. Il giudice sammaritano è stato chiamato a decidere un ricorso per conferma di misure protettive richieste nell'ambito di una CNC. All'udienza si è costituito, in opposiszione, un creditore, contestando che il debitore aveva precedentemente tentato la via del concordato preventivo, vi aveva quindi rinunziato optando per la CNC, prima tuttavia che scadesse il termine di quattro mesi. Il tribunale ha ritenuto di confermare le misure protettive richieste, non ritenendo di potersi pronunciare sulla perentorietà o meno del termine di quattro mesi ed impostando invece la propria decisione sulla affidabilità e realizzabilità del piano posto a fondamento della CNC e sulla buona fede e correttezza del proponente.

[105] https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/Crisidimpresa/II%20edizione%20Osservatorio%20Unioncamere%20crisi_feb25.pdf.

[106] https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Documento/695__UnionCamere-Osservatorio-semestrale-Settima-edizione.

[107] Cfr. *La Composizione Negoziata per la Crisi d'Impresa, osservatorio semestrale, settima edizione, 15 maggio 2025*, cit., pag. 6.

295 (19%) con esito positivo (nell'accezione su indicata).

Per scendere ulteriormente nel dettaglio:

- avuto riguardo alle CNC archiviate con esito negativo, questo nel 53% dei casi è imputabile all'esito negativo delle trattative, nel 34% dei casi alla mancanza di prospettive di risanamento, nel 13% dei casi a rinuncia da parte dell'imprenditore;
- avuto riguardo alle CNC che hanno dato luogo ad una delle soluzioni di cui all'art. 23, il 43% si sono concluse con un accordo ex art. 23 c. 1 lett. c), il 26% con un contratto ex art. 23 c. 1 lett. a), il 14% con la domanda di omologa di un AdR ex art. 23 c. 2 lett. b), il 4% con un piano attestato ex art. 23 c. 2 lett. a), l'1% con una convenzione di moratoria ex art. 62, il 12% con altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Non si dispone invece di dati (né, allo stato, sembrano configurabili efficienti sistemi di rilevamento al riguardo) circa i risultati in termini di effettivo risanamento dell'impresa in esito alle soluzioni adottate.

Ferma restando la progressivo crescita di interesse nei confronti della CNC da parte delle imprese in preda a difficoltà economico-finanziarie (in stato più o meno avanzato) ed il progressivo miglioramento del loro tasso di "successo", al fine di rendere un quadro realistico circa l'incidenza dei diversi istituti e procedure disciplinati dal CCII nella gestione/risoluzione della crisi d'impresa occorre, comunque, evidenziare come la parte del leone competa alle procedure di insolvenza (liquidazione giudiziale/controllata e liquidazione coatta amministrativa).

Si riporta, di seguito, la tabella di raffronto pubblicata da Unioncamere[108], contenente i dati relativi al quadriennio 2021-2024, afferenti al numero (ed incidenza in percentuale) di liquidazioni coatte amministrative, liquidazioni giudiziali, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati semplificati e composizioni negoziate della crisi d'impresa aperti annualmente nel periodo di riferimento.

[108] Tabella tratta da *Osservatorio Unioncamere Crisi d'Impresa, Seconda edizione, febbraio 2025,* cit.